



GoProFor

**GOOD PRACTICES IMPLEMENTATION NETWORK
FOR FOREST BIODIVERSITY CONSERVATION**

IMPLEMENTARE IL NETWORK DELLE BUONE PRATICHE PER LA
CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ FORESTALE

**LIFE17 GIE/IT/000561 - GoProFor
GOod PRactices implementation netwOrk
for FOrEst biodiversity conservation**



Azione B3 - Promuovere le Buone Pratiche
Del.D.02: Modelli di capitolato speciale per le Buone Pratiche

30.06.2022

Beneficiario responsabile per l'implementazione
CREA





Summary

This document constitutes an example of a legal-administrative path to facilitate the application of a selection of Good Practices, through the development of price lists, special tender specifications and the selection of companies suitable for their execution.

Since the competences for forest management and N2000N are held by the regions, it was decided to use one of the regions involved in the project, the Lazio Region, as an application case, and therefore an example for the other regions.

The document provides:

- 1) Report and price list,
- 2) Specifications,
- 3) Test scheme,
- 4) Additions to the Regulations for the register of regional forestry companies.

In the report a selection of good practices and conservation measures for each single habitat is faithfully described. For these GPs the activities were verified and the costs deduced.

Then the prospectus of the price proposal is attached, and finally the execution methods are illustrated, as well as the methods and elementary data used to attribute the estimated values.

Please note: this document also corresponds to the Annex 3 of the **Guidance Document for forest management within Natura 2000 network**.



GoProFor

**GOOD PRACTICES IMPLEMENTATION NETWORK
FOR FOREST BIODIVERSITY CONSERVATION**

IMPLEMENTARE IL NETWORK DELLE BUONE PRATICHE PER LA
CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ FORESTALE



Allegato 3

Documenti amministrativi per l'applicazione delle Buone Pratiche: il caso studio di Regione Lazio

Autori: Simone Bollati, Gianluca Sabatini
Società Cooperativa Trifolium





GoProFor

**GOOD PRACTICES IMPLEMENTATION NETWORK
FOR FOREST BIODIVERSITY CONSERVATION**

IMPLEMENTARE IL NETWORK DELLE BUONE PRATICHE PER LA
CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ FORESTALE

Questo allegato costituisce un esempio di percorso giuridico-amministrativo affinché una selezione di Buone Pratiche possano essere più facilmente applicate, attraverso la messa a punto di prezzari, capitolati speciali d'appalto e selezione delle imprese idonee alla loro esecuzione.

Poiché le competenze per la gestione forestale e di RN2000 sono in capo alle regioni, si è scelto di utilizzare una delle regioni coinvolte nel progetto, la Regione Lazio, come caso applicativo, e quindi esemplificativo per le altre regioni.

L'allegato contiene:

- Relazione e Prezziario
- Capitolato oneri
- Schema di collaudo
- Integrazioni al Regolamento per l'Albo delle imprese forestali regionali





Indice

1. Premessa.....	1
2. Buone pratiche e misure di conservazione.....	1
3. Prezzario dei miglioramenti boschivi nei siti Natura 2000.....	8
4. Capitolato d'esecuzione	9
4.1. Voci del prezzario	9
4.2. Specifiche metodologiche e valori elementari.....	17

1. Premessa

Allo scopo di stabilire l'equivalente in moneta dei servizi economici da espletare nei siti Natura 2000, i quali si distinguono per essere affatto individuali e spesso privi di un riferimento economico esplicito, si è fatto ricorso a diversi approcci estimativi, di seguito brevemente tratteggiati.

In prima istanza, la scelta è ricaduta sul metodo di stima sintetico, svolgendo un'analisi comparativa tra i servizi dei quali è stata richiesta la valutazione e le buone pratiche oggetto di rilevazione dei costi nell'ambito del progetto Life GoProFor. Viceversa, in mancanza di un dato monetario esplicito delle buone pratiche, sono stati consultati i prezzari agricoli, forestali e di economia montana di altre regioni e province autonome. Soltanto nei casi in cui non è stato possibile procedere con metodo sintetico, il giudizio di valore è stato espresso attraverso l'applicazione del criterio di stima del più probabile costo di produzione; segnatamente, il dato è stato ottenuto simulando all'uopo l'attività forestale per definirne tempi e costi effettivi. Infine, si rende noto che per alcune tipologie di servizi richiesti non sono stati rilevati esborsi diversi rispetto all'ordinaria pratica selvicolturale e pertanto, tali servizi non sono stati tradotti in voci nella proposta di prezzario.

Strutturalmente la relazione, oltre al presente capitolo che funge da premessa, è articolata in un cap. 2 nel quale vengono fedelmente descritte le buone pratiche e misure di conservazione per singolo habitat richieste secondo contratto, di cui sono state verificate le attività e desunti i costi. Nel cap. 3 è allegato il prospetto della proposta di prezzario, mentre nel cap. 4 sono illustrate le modalità d'esecuzione, nonché i metodi e i dati elementari utilizzati per attribuire i valori stimati.

2. Buone pratiche e misure di conservazione

➤ Habitat 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex

Perseguire la conservazione e l'ottimizzazione delle mescolanze, con particolare cura per la presenza di latifoglie accessorie ed eventuali conifere autoctone: pratiche a favore di specie edificatrici del suolo che contemporaneamente assicurino o conservino adeguati livelli di sostanza



organica nel suolo, garantendo il miglioramento del rifornimento idrico dello stesso e condizioni di luce e temperatura favorevoli alla accelerazione delle dinamiche successionali.

Possibili attività da verificare: sfolli selettivi del sottobosco; potenziamento delle fasce ecotonali di margine con difesa della rinnovazione, rilascio di 3 alberi ad invecchiamento indefinito ad ettaro. I costi – oltre ipotetico indennizzo per superfici non utilizzate e non di competenza sono quelli per le opere di difesa delle aree di rinnovazione nelle fasce ecotonali, la perimetrazione delle aree di rispetto e in termini di giornate supplementari di sopralluogo in bosco per individuare e marcare gli alberi destinati ad invecchiamento.

I cedui dovranno essere avviati ad alto fusto, tramite forte intensificazione della matricinatura, o mantenuti solo se in aree con pendenza inferiore al 60% già servite da viabilità forestale. Il rilascio di matricine dovrà riguardare almeno la metà di quelle del turno precedente. Il turno dovrà essere allungato a 30 anni. Favorire lo sviluppo della complessità strutturale dei soprassuoli al fine di creare delle comunità con maggiore produttività e stabilità ecosistemica.

Tabella 1 - Attività verificate e riferimento alle voci di prezzo

Attività verificata	Codice prezzo	Voce prezzo	Note
Sfolli selettivi del sottobosco	E.4.6	Tagli selettivi	-
Perimetrazione delle aree di rispetto	E.4a.1	Perimetrazione a terra delle fasce di rispetto	-
Potenziamento delle fasce ecotonali di margine con difesa della rinnovazione	E.4a.2	Difesa delle fasce ecotonali e della rinnovazione tramite chiudenda in pali di legno con filo di ferro liscio a cinque ordini	-
	E.4a.3	Difesa delle fasce ecotonali e della rinnovazione tramite chiudenda elettrificata mista in pali di legno, con cavo di alluminio a cinque ordini	-
Forte intensificazione della matricinatura	E.4a.4	Sovrapprezzo per matricinatura intensiva fino a 500 piante per ettaro	-
Rilascio di 3 alberi ad invecchiamento indefinito ad ettaro	E.4.1	Rilascio di alberi vivi, deperienti, morti in piedi o a terra ad invecchiamento indefinito	-

- GOPROFOR - 11 NAT/IT/000135 0003 B0000 e GOPROFOR - 11 NAT/IT/000135 0002B0000

Possibili attività da verificare: rilascio di alberi morti o senescenti in piedi e a terra al momento del taglio e taglio di alberi a ca. 2 – 2,5 m di altezza, con taglio a 45° in aree di confine con spazi aperti, attrattivi per insetti saproxilici. Ovvero rilascio di 10 fusti di diametro superiore a 25 cm deperienti, senescenti, o morti in piedi, ad ettaro; laddove non siano presenti alberi in piedi in tali condizioni, è fatto obbligo di rilasciare un pari numero di piante dello stesso diametro ad invecchiamento indefinito. Rilascio se accertata la presenza di nidi (alberi-nido), quindi marcature di aree di rispetto (50 m) nei dintorni della nidificazione in atto. In progettazione tempo e materiali necessari per la segnatura mentre in fase di realizzazione del progetto, in termini di costi, i tempi per il taglio di piante ad altezze differenti.

**Tabella 2** - Attività verificate e riferimento alle voci di prezzo

Attività verificata	Codice prezzo	Voce prezzo	Note
Rilascio di alberi morti o senescenti in piedi e a terra, ovvero rilascio di 10 fusti di diametro superiore a 25 cm deperienti, senescenti, o morti in piedi, ad ettaro	E.4.1	Rilascio di alberi vivi, deperienti, morti in piedi o a terra ad invecchiamento indefinito	-
Taglio di alberi a ca. 2 – 2,5 m di altezza, con taglio a 45° in aree di confine con spazi aperti, attrattivi per insetti saproxilici	E.4a.5	Taglio di alberi a circa 2-2,5 m di altezza, con angolo a 45° in aree ecotonali, attrattivi per insetti saproxilici	-
Rilascio di alberi con presenza accertata di nidi, compresa marcatura di un'area di rispetto di 50 ml di raggio a partire dal fusto	E.4.3	Creazione di nidi o cavità artificiali	-

➤ GOPROFOR - 11 NAT/IT/000135 0001 BH00G

Possibili attività da verificare: diradamenti selettivi e tagli a buche che, verosimilmente, non dovrebbero comportare costi in più in fase progettuale e in fase esecutiva.

Tabella 3 - Attività verificate e riferimento alle voci di prezzo

Attività verificata	Codice prezzo	Voce prezzo	Note
Diradamenti selettivi e tagli a buche	E.4a.6	Diradamento selettivo e taglio a buche	-

➤ Habitat 9160 Querceti di farnia o Rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinus betuli*

Possibili attività da verificare: diradamenti selettivi con prelievo massimo del 25% della massa a dote del bosco con rilascio del 10% della superficie dell'habitat ad evoluzione naturale. I costi – oltre ipotetico indennizzo per superfici non utilizzate e non di competenza sono quelli per aumento delle giornate supplementari di sopralluogo in bosco, i costi vivi del materiale, ecc.

Tabella 4 - Attività verificate e riferimento alle voci di prezzo

Attività verificata	Codice prezzo	Voce prezzo	Note
Rilascio del 10% della superficie dell'habitat ad evoluzione naturale	E.4.2	Rilascio di superfici forestali ad evoluzione naturale	Non è stato considerato il diradamento selettivo poiché l'operazione non importa costi ulteriori

➤ Habitat 91B0 Frassineti termofili a *Fraxinus angustifolia*

Possono essere interferiti da interventi di regimazione e manutenzione idraulica e le possibili attività da verificare: divieto di alterazione del regime idrico superficiale (movimenti terra, canali di



drenaggio, arginature, modifica pendenze) nell'intorno delle superfici ospitanti l'habitat con conseguente valutazione dei maggiori costi per esbosco e/o abbattimento.

Tabella 5 - Attività verificate e riferimento alle voci di prezzo

Attività verificata	Codice prezzo	Voce prezzo	Note
Valutazione dei maggiori costi per esbosco e/o abbattimento	-	-	Non sono stati rilevati maggiori costi in fase di utilizzazione

➤ Habitat 9220* Faggeti degli Appennini con *Abies alba*

Possibili attività da verificare, se accertata la presenza, sono le utilizzazioni a turni alternati di *Abies* e *Fagus* e i possibili costi diretti e indiretti.

Tabella 6 - Attività verificate e riferimento alle voci di prezzo

Attività verificata	Codice prezzo	Voce prezzo	Note
Aumento nei costi per lo svolgimento di utilizzazioni a turni alterni	-	-	Il trattamento diversificato delle due specie legnose non importa maggiori costi rispetto alla normale pratica selvicolturale

➤ Habitat 9280 Boschi di *Quercus frainetto*

Nei cedui a dominanza di Cerro, rilascio di una percentuale pari ad almeno il 10% di altre specie quercine caducifoglie, mantenendo comunque il n. di 90 matricine/ha e il 10% della superficie dell'habitat ad evoluzione naturale. Nelle fustaie di Cerro ed altre specie, al fine di favorire la rinnovazione, prevedere diradamenti distanziati tra loro 10-15 anni, a partire da evidenti annate di pasciona, con allungamento del turno minimo fino a 110 anni, o in alternativa, se le condizioni stazionali lo consentono prevedere tagli a buche di limitata estensione (500-700mq) mentre nei cedui invecchiati prevedere trattamento di avviamento ad alto fusto quando i fusti di Cerro o altre specie quercine si presentino monocauli, affrancati o comunque ormai distanziati per autodiradamento del bosco.

In queste attività i maggiori costi possono essere quelli per l'aumento delle matricine dal minimo di legge alle 90 previste e quindi in termini di giornate supplementari di sopralluogo in bosco, i costi vivi del materiale – oltre ipotetico indennizzo per superfici non utilizzate e comunque non di competenza. Nei cedui invecchiati l'obbligo dell'avviamento con i maggiori costi di progettazione e i minori redditi, almeno nel primo intervento.

Tabella 7 - Attività verificate e riferimento alle voci di prezzo

Attività verificata	Codice prezzo	Voce prezzo	Note
Aumento delle matricine dal minimo di legge alle 90 previste	E.4b.1	Sovraprezzo per matricinatura fino a 90 piante per ettaro	-
Avviamento a fustaia dei cedui invecchiati	E.4b.2	Conversione di cedui oltretutto per via naturale con metodo indiretto	-

➤ Habitat 9330 Foreste di *Quercus suber*

Gli interventi previsti sono l'allungamento del turno minimo dell'intervallo tra le decortiche, aumentando la circonferenza sopra scorza di prima decorticatura a 65 cm; portare a 10 anni il periodo tra le decorticate.

Tabella 8 - Attività verificate e riferimento alle voci di prezzo

Attività verificata	Codice prezzo	Voce prezzo	Note
Aumento dell'età di decortica a 10 anni e della circonferenza minima sopra scorza prima della demaschiatura a 65 cm	-	-	Non si rilevano maggiori costi nell'aumento dell'età e della circonferenza minima

➤ Habitat 9260 Foreste di *Castanea sativa*

Gli interventi previsti sono l'aumento della matricinatura fino a 60 esemplari ad ettaro, il rilascio delle specie differenti dal castagno, il rilascio di tutti i polloni affrancati; in queste attività i maggiori costi possono essere quelli per l'aumento delle matricine dal minimo di legge alle 60 previste, al rilascio dei polloni affrancati, il rilascio di alberi morti/senescenti nel numero di almeno 5 per ettaro e, se non presenti, piante ad invecchiamento indefinito in pari numero scelte tra quelle più grandi ed a miglior portamento e quindi in termini di giornate supplementari di sopralluogo in bosco, i costi vivi del materiale, ecc.

Tabella 9 - Attività verificate e riferimento alle voci di prezzo

Attività verificata	Codice prezzo	Voce prezzo	Note
Aumento delle matricine dal minimo di legge alle 60 previste	E.4c.1	Sovrapprezzo per matricinatura fino a 60 piante per ettaro	-
Rilascio dei polloni affrancati, rilascio di alberi morti/senescenti nel numero di almeno 5 per ettaro e, se non presenti, piante ad invecchiamento indefinito in pari numero scelte tra quelle più grandi ed a miglior portamento	E.4.1	Rilascio di alberi vivi, deperienti, morti in piedi o a terra ad invecchiamento indefinito	-

➤ Habitat 9340 Foreste a *Quercus ilex* e *Q. rotundifolia*

Le Misure di Conservazione prevedono nei cedui il rilascio di matricine aggiuntive, almeno fino a 120/ha, il rilascio di almeno 2 esemplari senescenti/morti per ettaro, allungamento turno a 30 anni e l'individuazione di 2 alberi ad invecchiamento indefinito per ettaro della specie Leccio. In questo caso i maggiori costi di progettazione e realizzazione possono esplicitarsi in termini di giornate supplementari di sopralluogo in bosco in funzione del numero di piante da marcare in bosco, il rilascio di matricine oltre quanto previsto dalla normativa, i costi vivi del materiale...- oltre ipotetico indennizzo economico per piante non utilizzate che non è di competenza.

**Tabella 10** - Attività verificate e riferimento alle voci di prezzo

Attività verificata	Codice prezzo	Voce prezzo	Note
Rilascio matricine aggiuntive, almeno fino a 120/ha	E.4d.1	Sovrapprezzo per matricinatura fino a 120 piante per ettaro	-
Rilascio di almeno 2 esemplari senescenti/morti per ettaro, allungamento turno a 30 anni e l'individuazione di 2 alberi ad invecchiamento indefinito per ettaro della specie Leccio	E.4.1	Rilascio di alberi vivi, deperienti, morti in piedi o a terra ad invecchiamento indefinito	-

➤ GOPROFOR - 09 ENV/IT/000078 0002 BH000

Possibili attività da verificare: il rilascio di aree ad invecchiamento indefinito per circa il 2% della superficie. I costi – oltre ipotetico indennizzo per superfici non utilizzate sono quelli per le opere di perimetrazione delle aree in termini di giornate supplementari di sopralluogo in bosco per individuare e i costi per marcare.

Tabella 11 - Attività verificate e riferimento alle voci di prezzo

Attività verificata	Codice prezzo	Voce prezzo	Note
Rilascio di aree ad invecchiamento indefinito per circa il 2% della superficie	E.4.2	Rilascio di superfici forestali ad evoluzione naturale	-

➤ GOPROFOR - 13 BIO/IT/000282 0001 BH00G

Possibili attività da verificare: il rilascio di alberi di avvenire che secondo la selvicoltura d'albero prevedono una differenziazione del prelievo classico dal basso nelle pinete e, se del caso, valutare i maggiori costi di realizzazione sul campo in termini di giornate uomo durante la progettazione e giornate uomo per la realizzazione anche se da verificare – sulla base della letteratura – se il valore di macchiatico aumenta o diminuisce.

Tabella 12 - Attività verificate e riferimento alle voci di prezzo

Attività verificata	Codice prezzo	Voce prezzo	Note
Rilascio di alberi di avvenire che secondo la selvicoltura d'albero prevedono una differenziazione del prelievo classico dal basso nelle pinete	E.4.4	Diradamento selettivo in pinete di pino nero	È possibile formulare ipotesi ulteriori in funzione delle caratteristiche stazionali

➤ GOPROFOR - 09 ENV/IT/000087 0001 B000G

Possibili attività da verificare: diradamenti selettivi e selvicoltura d'albero per favorire le specie sporadiche, valutare i maggiori costi di realizzazione sul campo in termini di giornate uomo durante



la progettazione e giornate uomo per la realizzazione anche se da verificare – sulla base della letteratura – se il valore di macchiatico aumenta o diminuisce.

Tabella 13 - Attività verificate e riferimento alle voci di prezzo

Attività verificata	Codice prezzario	Voce prezzario	Note
Diradamenti selettivi e selvicoltura d'albero per favorire le specie sporadiche	E.4e.1	Individuazione e marcatura pianta obiettivo, martellata dei principali competitori, diradamento localizzato, esbosco e delimitazione delle aree di protezione per le piante obiettivo in cedui di quercia	-
Diradamenti selettivi e selvicoltura d'albero per favorire le specie sporadiche	E.4e.2	Individuazione e marcatura pianta obiettivo... in cedui di quercia oltretutto	-
Diradamenti selettivi e selvicoltura d'albero per favorire le specie sporadiche	E.4e.3	Individuazione e marcatura pianta obiettivo, martellata dei principali competitori, diradamento localizzato, esbosco e delimitazione delle aree di protezione per le piante obiettivo in cedui di castagno oltretutto	-
Diradamenti selettivi e selvicoltura d'albero per favorire le specie sporadiche	E.4e.4	Individuazione e marcatura pianta obiettivo, martellata dei principali competitori, diradamento localizzato, esbosco e delimitazione delle aree di protezione per le piante obiettivo in fustaia di faggio trattata a tagli successivi	-

➤ GOPROFOR - 10 NAT/IT/000262 0001 BHA00

Possibili attività da verificare: il rilascio di alberi di avvenire che secondo la selvicoltura d'albero prevedono una differenziazione del prelievo classico dal basso nelle pinete e, se del caso, valutare i maggiori costi di realizzazione sul campo in termini di giornate uomo durante la progettazione e giornate uomo per la realizzazione anche se da verificare – sulla base della letteratura – se il valore di macchiatico aumenta o diminuisce.

Tabella 14 - Attività verificate e riferimento alle voci di prezzo

Attività verificata	Codice prezzario	Voce prezzario	Note
Rilascio di alberi di avvenire che secondo la selvicoltura d'albero prevedono una differenziazione del prelievo classico dal basso nelle pinete	E.4.5	Diradamento selettivo in pinete litoranee	È possibile formulare ipotesi ulteriori in funzione delle caratteristiche stazionali

**3. Prezzario dei miglioramenti boschivi nei siti Natura 2000**

E.4	Miglioramenti boschivi nei siti Natura 2000	U.M.	Sicurezza	€/U.M.
E.4.1	Rilascio di alberi vivi, deperienti, morti in piedi o a terra ad invecchiamento indefinito	ha	2,95	76,62
E.4.2	Rilascio di superfici forestali ad evoluzione naturale	ha	1,52	39,41
E.4.3	Creazione di nidi o cavità artificiali	cad	1,70	44,11
E.4.4	Diradamento selettivo in pinete di pino nero	ha	105,34	2738,83
E.4.5	Diradamento selettivo in pinete litoranee	ha	73,48	1910,49
E.4.6	Tagli selettivi	m ³	2,66	69,08
E.4.7	Esbosco a soma con muli	m ³	1,02	26,64
E.4a	Habitat 9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex e Habitat 9220* - Faggeti degli Appennini con Abies alba			
E.4a.1	Perimetrazione a terra delle fasce di rispetto	ml	0,01	0,38
E.4a.2	Difesa delle fasce ecotonali e della rinnovazione tramite chiudenda in pali di legno con filo di ferro liscio a cinque ordini	ml	0,36	9,30
E.4a.3	Difesa delle fasce ecotonali...tramite chiudenda elettrificata mista in pali di legno, con cavo di alluminio a cinque ordini	ml	0,47	12,09
E.4a.4	Sovrapprezzo per matricinatura intensiva fino a 500 piante per ettaro	ha	4,12	107,02
E.4a.5	Taglio di alberi a circa 2-2,5 m di altezza, con angolo a 45° in aree ecotonali, attrattivi per insetti saproxilici	cad	1,75	45,61
E.4a.6	Diradamento selettivo e taglio a buche	m ³	4,15	107,78
E.4b	Habitat 9280 - Boschi di Quercus frainetto			
E.4b.1	Sovrapprezzo per matricinatura fino a 90 piante per ettaro	ha	0,37	9,53
E.4b.2	Conversione di cedui oltretutto per via naturale con metodo indiretto	ha	155,25	4036,55
E.4c.1	Habitat 9260 - Foreste di Castanea sativa			
E.4c.1	Sovrapprezzo per matricinatura fino a 60 piante per ettaro	ha	0,40	10,32
E.4d	Habitat 9340 Foreste a Quercus ilex e Q. rotundifolia			
E.4d.1	Sovrapprezzo per matricinatura fino a 120 piante per ettaro	ha	0,88	22,99
E.4e	Selvicoltura d'albero per specie sporadiche e dominanti			
E.4e.1	Individuazione e marcatura pianta obiettivo, martellata dei principali competitori, diradamento localizzato, esbosco e delimitazione delle aree di protezione per le piante obiettivo in cedui di quercia	cad	1,39	36,03
E.4e.2	Individuazione e marcatura pianta obiettivo... in cedui di quercia oltretutto	cad	2,50	65,09
E.4e.3	Individuazione e marcatura pianta obiettivo, martellata dei principali competitori, diradamento localizzato, esbosco e delimitazione delle aree di protezione per le piante obiettivo in cedui di castagno oltretutto	cad	1,65	43,01



4. Capitolato d'esecuzione

4.1. Voci del prezzario

- E.4.1 - Rilascio di alberi vivi, deperienti, morti in piedi o a terra ad invecchiamento indefinito

Per realizzare l'attività, in condizioni stazionali e di sottobosco normali, ossia pendenza < 60% e copertura arbustiva < 50%, si stima che due tecnici forestali impieghino 2,5 ore a percorrere un ettaro di superficie forestale e individuare 5-10 fusti¹ da rilasciare. È incluso il tempo necessario per rilevare il diametro con cavalletto dendrometrico a petto d'uomo e geolocalizzare la posizione tramite GPS di precisione sub-metrico. Nel valore stimato, inoltre, sono computate le quote di ammortamento relative al GPS e al cavalletto dendrometrico, nonché il consumo di una singola bomboletta spray di tipo forestale.

- E.4.2 - Rilascio di superfici forestali ad evoluzione naturale

Per realizzare l'attività, in condizioni stazionali e di sottobosco normali, ossia pendenza < 60% e copertura arbustiva < 50%, si stima che due tecnici forestali impieghino 1,5 ore (inclusi tempi morti) a percorrere un ettaro di superficie forestale e segnare circa 40 piante perimetrali. In particolare, per apporre un doppio anello e un numero progressivo sui singoli fusti, è stato valutato un tempo di 45 sec/pianta e un consumo di 10 ml/pianta di spray. Nel tempo di lavoro è inclusa la retribuzione dell'attività del tecnico forestale, che si concreta nel rilievo del diametro a petto d'uomo con cavalletto dendrometrico e la geolocalizzazione della posizione tramite GPS di precisione sub-metrico. Di conseguenza, sono state computate le quote di ammortamento relative al GPS e al cavalletto dendrometrico.

- E.4.3 - Creazione di nidi o cavità artificiali

Dato delle produttività ottenuto mediando i valori estremi afferenti alla realizzazione di varie tipologie di cavità, secondo le valutazioni svolte nell'ambito della buona pratica n. 21 del progetto Life GoProFor, testata su habitat 9120 e 9220*. Il costo delle macchine e attrezzature, eccezion fatta per la motosega di media potenza, sono sempre reperiti dalla suddetta pratica con l'accortezza di aver computato gli interessi maturati al 2022. In aggiunta, sono stati sommati i costi di progettazione e le relative spese di ammortamento per i materiali (GPS e cavalletto).

Materiali e attrezzature: DPI, vernice, GPS, cavalletto dendrometrico, motosega di media potenza, scala, paranco, imbrago di sicurezza, cosciali, ramponi, longe e corda in fibra di nylon.
Manodopera: due operai.

In **Tabella 15** sono mostrati i costi unitari della manodopera, delle macchine e delle attrezzature.

¹ L'intervallo 5-10 è stato scelto in quanto le prescrizioni delle misure di conservazione e regolamenti delle aree protette impongono mediamente il rilascio di 5-10 fusti per ettaro.

**Tabella 15** - Costi elementari: includono l'utile di impresa (10%) e le spese generali (10%).

Descrizione	Costo unitario manodopera	Costo unitario macchine e attrezzature	Produttività
Cavità nido (nest holes)	20,86 €/ora	5,03 €/ora	0,8 piante/ora
Catini basali (basal slits)	20,86 €/ora	3,80 €/ora	1,3 piante/ora
Cavità nido e catini basali	20,86 €/ora	5,03 €/ora	0,5 piante/ora
Cavità basali (den trees)	20,86 €/ora	3,80 €/ora	1,7 piante/ora

➤ E.4.4 - Diradamento selettivo in pinete di pino nero

Dato relativo ai tempi di esecuzione reperito dalle “Tariffe orarie e tempi di esecuzione per interventi selvicolturali e di miglioramento forestale” della Regione Toscana, il quale riporta voci di spesa specifiche per il diradamento selettivo. In particolare, data l’ubicazione delle pinete di pino nero è stato impiegato il valore relativo al diradamento selettivo per fustaie di latifoglie/conifere in condizioni medie e classe di pendenza del due, a cui sono stati aggiunti gli interessi maturati al 2022. Comprende i costi diretti e indiretti dell’impresa di utilizzazione e prima trasformazione, al netto degli esborsi che deve sostenere l’azienda forestale, delle spese di progettazione, di direzione tecnica del cantiere forestale e dell’eventuale collaudo. Sono esclusi gli eventuali introiti derivanti dalla vendita del materiale ritraibile.

I dati economico-finanziari in merito a manodopera, macchine e attrezzature sono riportati in **Tabella 16**.

Tabella 16 - Costi elementari manodopera, attrezzature e macchine. Fonte tempi di esecuzione: “Tariffe orarie e tempi di esecuzione per interventi selvicolturali e di miglioramento forestale della Regione Toscana”

Descrizione	Ore	Costo unitario	Costo totale
Manodopera	153,0	10,43 €/ora	1.595,79 €
Motosega di media potenza	31,5	3,80 €/ora	119,7 €
Trattore (HP 80-120)	25,5	36,00 €/ora	918,00 €

➤ E.4.5 - Diradamento selettivo in pinete litoranee

Dato relativo ai tempi di esecuzione reperito dalle “Tariffe orarie e tempi di esecuzione per interventi selvicolturali e di miglioramento forestale” della Regione Toscana, il quale riporta voci di spesa specifiche per il diradamento selettivo. In particolare, data l’ubicazione delle pinete litoranee è stato impiegato il valore relativo al diradamento selettivo per fustaie di latifoglie/conifere in condizioni facili e classe di pendenza 1, a cui sono stati aggiunti gli interessi maturati al 2022. Comprende i costi diretti e indiretti dell’impresa di utilizzazione e prima trasformazione (abbattimento, allestimento, concentramento, esbosco e accatastamento all’imposto), al netto degli esborsi che deve sostenere l’azienda forestale, delle spese di progettazione, di direzione tecnica del



cantiere forestale e dell'eventuale collaudo. Sono esclusi gli eventuali introiti derivanti dalla vendita del materiale ritraibile.

I dati economico-finanziari in merito a manodopera, macchine e attrezzature sono riportati in **Tabella 17**.

Tabella 17 - Costi elementari manodopera, attrezzature e macchine. Fonte tempi di esecuzione: "Tariffe orarie e tempi di esecuzione per interventi selvicolturali e di miglioramento forestale della Regione Toscana"

Descrizione	Ore	Costo unitario	Costo totale
Manodopera	96,0	10,43 €/ora	1.001,28 €
Motosega di media potenza	19,0	3,80 €/ora	72,20 €
Trattore (HP 80-120)	12,5	36,00 €/ora	450,00 €

➤ E.4.6 - Tagli selettivi

I dati originari sono stati reperiti dal listino prezzi 2020 - settore forestale, dell'Ufficio economia montana della P.A. di Bolzano a cui sono stati aggiunti gli interessi maturati al 2022. Il valore stimato è comprensivo dei costi di taglio e smacchio meccanizzato. Sono escluse le spese di progettazione, di direzione tecnica del cantiere forestale e dell'eventuale collaudo, nonché gli eventuali introiti derivanti dalla vendita del materiale ritraibile.

In **Tabella 18** sono illustrati i dati economico-finanziari di base.

Tabella 18 - Costi sull'unità di volume. Fonte: "Listino prezzi dell'Ufficio Economia Montana" della P.A. di Bolzano

Descrizione	Costo unitario
Taglio piante	31,00 €/m ³
Trasporto legname da bosco a strada	33,60 €/m ³

➤ E.4.7 - Esbosco a soma con muli

Per l'esbosco a soma con muli, in condizioni stazionali normali, ossia pendenza < 40%, distanze di concentrazione massime di 100 m e andamento rigorosamente in discesa - salvo brevi tratti in salita con materiale piccolo (< 20 cm di diametro) e pendenza fino al 20% - si ipotizza una produttività per animale di 0,260 m³. In dettaglio, ai fini della stima è previsto l'impiego di una batteria di 10 animali e due operai (un vetturino e due aiutanti) dei quali si riportano i costi orari in **Tabella 19**.

Tabella 19 - Costi orari manodopera e muli

Descrizione	Costo unitario
Manodopera	31,29 €/ora
Muli (batteria da 10)	34,45 €/ora



I dati di partenza relativi alla produttività e al costo orario dei muli derivano dalla pubblicazione “La raccolta della biomassa forestale” di PICCHIO R., VERANI S. SPERANDIO G. E SAVELLI S.², a cui sono stati aggiunti gli interessi maturati al 2022.

➤ E.4a.1 - Perimetrazione a terra delle fasce di rispetto

Per realizzare l'attività, in condizioni stazionali e di sottobosco normali, ossia pendenza < 60% e copertura arbustiva < 50%, si stima che due tecnici forestali impieghino 20 sec/m lineare per marcare la fascia arborea a terra, consumando 10 ml di spray per apporre un doppio anello e un numero progressivo. È incluso il tempo necessario per rilevare il diametro con cavalletto dendrometrico a petto d'uomo e geolocalizzare la posizione tramite GPS di precisione sub-metrico. Nel valore stimato, inoltre, sono computate le quote di ammortamento relative al GPS e al cavalletto dendrometrico.

➤ E.4a.2 - Difesa delle fasce ecotonali e della rinnovazione tramite chiudenda in pali di legno con filo di ferro liscio a cinque ordini

La realizzazione della chiudenda prevede: l'apertura delle buche per l'invito dei passoni di castagno scortecciati e carbonizzati nella parte inferiore (diametro medio di 10 cm e lunghezza media di 2 m) posti ad un interasse di 2,5 - 3 ml e con cinque ordini di fil di ferro liscio fissato con cambrette. È compresa la controventatura (saette) ogni 30 ml e agli angoli.

La stima è stata effettuata mediando i valori di diversi prezzari (**Tabella 20**), a cui sono stati aggiunti gli interessi maturati al 2022, più un sovrapprezzo per il quinto ordine di filo.

Tabella 20 - Costi unitari dei prezzari consultati

Descrizione	Costo unitario
Listino prezzi dell'Ufficio Economia Montana della P.A. di Bolzano	8,00 €/ml
Prezzario agricolo della Regione Abruzzo	8,30 €/ml
Prezzario delle opere agricole della Regione Lazio	8,34 €/ml

➤ E.4a.3 - Difesa delle fasce ecotonali e della rinnovazione tramite chiudenda elettrificata mista in pali di legno, con cavo di alluminio a cinque ordini

La realizzazione della chiudenda prevede: l'apertura delle buche per l'invito dei passoni di castagno scortecciati e carbonizzati nella parte inferiore (diametro medio di 10 cm e lunghezza media di 2 m) posti ad un interasse di 2,5 - 3 ml, due cancelli in metallo, un elettrificatore, cinque bobine da 400 metri di conduttore in corda di alluminio, nove connessioni per conduttori in alluminio, tre messe a terra, nove confezioni da 100 pezzi di isolatori, una bobina da 10 metri di cavetti linea terra, due bobina di cavo terra-sotterraneo, un kit parafulmine, un allarme di linea, un

² Fonte: <https://www.researchgate.net/publication/323486011>



voltmetro, un interruttore di protezione per sbalzi di tensione e 27 cartelli monitori bifacciali a norma UNI-ISO.

La stima è basata in buona parte sull'analisi dei prezzi delle varie componenti descritte nell'ambito del progetto "Proteggi il tuo bestiame" (**Tabella 21**), a cui sono stati aggiunti gli interessi maturati al 2022.

Tabella 21 - Costi unitari dei materiali

Descrizione	Costo unitario
Passoni	6,53 €cad
Cancello in metallo	544,10 €cad
Elettrificatore	140,38 €cad
Conduttore (bobina corda in alluminio da 400 m)	43,53 €cad
Connessioni per conduttori in alluminio (2 pezzi)	11,97 €cad
Messa a terra	10,88 €cad
Isolatori (100 pezzi)	18,50 €cad
Cavetti linea terra (bobina da 10 m)	11,97 €cad
Cavo di terra-sotterraneo (bobina da 10 m)	15,23 €cad
Kit parafulmine	29,38 €cad
Strumenti di allarme di linea	38,09 €cad
Voltmetro	16,32 €cad
Interruttore di protezione per sbalzi di tensione	26,12 €cad
Cartelli monitori bifacciali a norma UNI-ISO	2,18 €cad

➤ E.4.a.4 - Sovrapprezzo per matricinatura intensiva fino a 500 piante per ettaro in Habitat 9210*

Considerando la maggiorazione di 410 piante per ettaro rispetto al turno minimo del regolamento forestale regionale, si stima che per realizzare l'attività, in condizioni stazionali e di sottobosco normali, ossia pendenza < 60% e copertura arbustiva < 30%, due tecnici forestali impieghino 30 sec/pianta per selezionare e marcare una singola pianta, consumando 2,5 ml di spray/pianta. È incluso il tempo necessario per rilevare il diametro con cavalletto dendrometrico a petto d'uomo e geolocalizzare la posizione tramite GPS di precisione sub-metrico. Nel valore stimato, inoltre, sono computate le quote di ammortamento relative al GPS e al cavalletto dendrometrico, nonché il consumo di una singola bomboletta spray di tipo forestale.

➤ E.4.a.5 - Taglio di alberi a circa 2-2,5 m di altezza, con angolo a 45° in aree ecotonali, attrattivi per insetti saproxilici

Dato reperito dal corso di formazione del Life GoProFor riferito al triennio 2000-2003 a cui sono stati aggiunti gli interessi maturati al 2022.

Tempo di realizzazione:

- netto di 19 min;
- lordo di 100 min.



- E.4a.6 - Diradamento selettivo e taglio a buche, comprensivo di spese per taglio, allestimento, concentramento, esbosco con muli e caricamento

Dati relativi alle produttività e al costo orario dell'autocarro reperiti dalla buona pratica n. 9 del Life GoProFor.

Materiali e attrezzatura: DPI, motosega di media potenza, roncola, paranco manuale completo di fune, di carrucola di rinvio e cinghie, leva giratronchi, leva di atterramento con gancio, cunei, accetta, zappino, tanica a doppio corpo e cordella metrica. Sono escluse le spese di progettazione, di direzione tecnica del cantiere forestale e dell'eventuale collaudo, nonché gli eventuali introiti derivanti dalla vendita del materiale ritraibile.

In **Tabella 22** sono mostrati i costi unitari della manodopera (tre operai per abbattimento e allestimento e concentramento ed esbosco; due per il carico e il trasporto), macchine e attrezzature.

Tabella 22 - Costi elementari: includono l'utile di impresa (10%) e le spese generali (10%).

Descrizione	Attrezzatura	Costo unitario manodopera	Costo unitario macchine e attrezzature	Produttività
Abbattimento e allestimento	Motosega	31,29 €/ora	3,8 €/ora	2 m ³ /ora
Concentramento ed esbosco	Muli	31,29 €/ora	34,45 €/ora	1 m ³ /ora
Carico e trasporto	Autocarro con gru idraulica	20,86 €/ora	60,5 €/ora	4 m ³ /ora

- E.4b.1 - Sovrapprezzo per matricinatura fino a 90 piante per ettaro in Habitat 9280

Considerando la maggiorazione di 30 piante per ettaro rispetto al turno minimo del regolamento forestale regionale, si stima che per realizzare l'attività, in condizioni stazionali e di sottobosco normali, ossia pendenza < 20% e copertura arbustiva < 30%, due tecnici forestali impieghino 35 sec/pianta per selezionare e marcare una singola pianta, consumando 2,5 ml di spray/pianta. È incluso il tempo necessario per rilevare il diametro con cavalletto dendrometrico a petto d'uomo e geolocalizzare la posizione tramite GPS di precisione sub-metrico. Nel valore stimato, inoltre, sono computate le quote di ammortamento relative al GPS e al cavalletto dendrometrico, nonché il consumo di una singola bomboletta spray di tipo forestale.

- E.4b.2 - Conversione di cedui oltretorno per via naturale con metodo indiretto

Il dato deriva dalla media del massimo e del minimo della voce E.2.2. del prezzario delle opere agricole della Regione Lazio, a cui sono stati aggiunti gli interessi maturati al 2022.



➤ E.4c.1 - Sovrapprezzo per matricinatura fino a 60 piante per ettaro in Habitat 9260

Considerando la maggiorazione di 30 piante per ettaro rispetto al turno minimo del regolamento forestale regionale, si stima che per realizzare l'attività, in condizioni stazionali e di sottobosco normali, ossia pendenza < 30% e copertura arbustiva < 40%, due tecnici forestali impieghino 40 sec/pianta per selezionare e marcare una singola pianta, consumando 2,5 ml di spray/pianta. È incluso il tempo necessario per rilevare il diametro con cavalletto dendrometrico a petto d'uomo e geolocalizzare la posizione tramite GPS di precisione sub-metrico. Nel valore stimato, inoltre, sono computate le quote di ammortamento relative al GPS e al cavalletto dendrometrico, nonché il consumo di una singola bomboletta spray di tipo forestale.

➤ E.4d.1 - Sovrapprezzo per matricinatura fino a 120 piante per ettaro in Habitat 9340

Considerando la maggiorazione di 60 piante per ettaro rispetto al turno minimo del regolamento forestale regionale, si stima che per realizzare l'attività, in condizioni stazionali e di sottobosco normali, ossia pendenza < 60% e copertura arbustiva < 50%, due tecnici forestali impieghino 45 sec/pianta per selezionare e marcare una singola pianta, consumando 2,5 ml di spray/pianta. È incluso il tempo necessario per rilevare il diametro con cavalletto dendrometrico a petto d'uomo e geolocalizzare la posizione tramite GPS di precisione sub-metrico. Nel valore stimato, inoltre, sono computate le quote di ammortamento relative al GPS e al cavalletto dendrometrico, nonché il consumo di una singola bomboletta spray di tipo forestale.

➤ E.4e.1 - Individuazione e marcatura pianta obiettivo, martellata dei principali competitori, diradamento localizzato, esbosco e delimitazione delle aree di protezione per le piante obiettivo in cedui di quercia

Dato reperito dalla pubblicazione "Economia delle specie arboree sporadiche" del Life GoProFor riferito all'anno 2014, a cui sono stati aggiunti gli interessi maturati al 2022.

In **Tabella 23** sono mostrati i costi unitari delle operazioni selvicolturali, necessarie alla realizzazione dell'attività.

Tabella 23 - Caratteristiche delle operazioni selvicolturali

Descrizione	Costo unitario
Individuazione e marcatura	1 €/pianta
Martellata principali competitori	5 €/pianta
Diradamento localizzato	14 €/pianta
Delimitazione delle aree di protezione per piante tipo T2	5 €/pianta
Esbosco legname da diradamento	6 €/pianta

➤ E.4e.2 - Individuazione e marcatura pianta obiettivo martellata dei principali competitori, diradamento localizzato, esbosco e delimitazione delle aree di protezione per le piante obiettivo in cedui di quercia oltretutto



Dato reperito dalla pubblicazione “Economia delle specie arboree sporadiche” del Life GoProFor riferito all’anno 2014, a cui sono stati aggiunti gli interessi maturati al 2022.

In **Tabella 24** sono mostrati i costi unitari delle operazioni selvicolturali, necessarie alla realizzazione dell’attività.

Tabella 24 - Caratteristiche delle operazioni selvicolturali

Descrizione	Costo unitario
Individuazione e marcatura	1 €/pianta
Martellata principali competitori	5 €/pianta
Diradamento localizzato	31 €/pianta
Delimitazione delle aree di protezione per piante tipo T2	5 €/pianta
Esbosco legname da diradamento	14 €/pianta

- E.4e.3 - Individuazione e marcatura pianta obiettivo, martellata dei principali competitori, diradamento localizzato, esbosco e delimitazione delle aree di protezione per le piante obiettivo in cedui di castagno oltretorno

Dato reperito dalla pubblicazione “Economia delle specie arboree sporadiche” del Life GoProFor riferito all’anno 2014, a cui sono stati aggiunti gli interessi maturati al 2022.

In **Tabella 25** sono mostrati i costi unitari delle operazioni selvicolturali, necessarie alla realizzazione dell’attività.

Tabella 25 - Caratteristiche delle operazioni selvicolturali

Descrizione	Costo unitario
Individuazione e marcatura	1 €/pianta
Martellata principali competitori	5 €/pianta
Diradamento localizzato	18 €/pianta
Delimitazione delle aree di protezione per piante tipo T2	5 €/pianta
Esbosco legname da diradamento	8€/pianta

- E.4e.4 - Individuazione e marcatura pianta obiettivo, martellata dei principali competitori, diradamento localizzato, esbosco e delimitazione delle aree di protezione per le piante obiettivo in fustaia di faggio trattata a tagli successivi

Dato reperito dalla pubblicazione “Economia delle specie arboree sporadiche” del Life GoProFor riferito all’anno 2014, a cui sono stati aggiunti gli interessi maturati al 2022.

In **Tabella 26** sono mostrati i costi unitari delle operazioni selvicolturali, necessarie alla realizzazione dell’attività.



Tabella 26 - Caratteristiche delle operazioni selvicolturali

Descrizione	Costo unitario
Individuazione e marcatura	1 €/pianta
Martellata principali competitori	5 €/pianta
Diradamento localizzato	44 €/pianta
Esbosco legname da diradamento	18 €/pianta

4.2. Specifiche metodologiche e valori elementari

I costi elementari relativi all'attività di progettazione sono stati desunti a partire dalle tabelle retributive del CCNL per gli studi e le attività professionali (generici). Il valore preso in considerazione è il minimo mensile del livello Q ragguagliato all'ora, utilizzando il divisore convenzionale di 170³.

In riferimento alla manodopera, il salario degli operai è desunto dalla media delle retribuzioni orarie degli operai agricoli a tempo determinato (profilo super specializzato) delle province del Lazio, così come rilevate dai contratti collettivi provinciali. Per quanto concerne le macchine e le attrezzature, salvo dove diversamente specificato, il costo è stato stimato con procedimento razionale-analitico a partire dai costi di produzione e di esercizio, incluse le quote di ammortamento.

Gli oneri per la sicurezza sono imputati sempre come percentuale sul totale (4%).

I costi delle bombolette spray, del GPS e del cavalletto dendrometrico sono la risultante di un'analisi dei prezzi. Per le quote di ammortamento, la durata media economica di un GPS sub-metrico di precisione e di un cavalletto dendrometrico, è stata assunta, rispettivamente pari a 10 e 20 anni.

Infine, si fa presente che ciascuna operazione di calcolo finanziario si è servita di un saggio d'interesse dell'1,47%, pari alla media aritmetica dei tassi di interesse dei titoli di Stato nel periodo 2010-2020 riportati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Tabella 27 - Valori elementari

Descrizione	Valore	Note
Retribuzione tecnico forestale	12,55 €/ora	-
Salario operaio	10,43 €/ora	OTD
Bomboletta spray di tipo forestale	10,88 €/cad	500 ml
GPS sub-metrico di precisione (Trimble Geo XT 3000)	1.587,66 €/cad	-
Cavalletto dendrometrico Mantax Blue	100 €/cad	100 cm
Saggio d'interesse	1,47%	-
Oneri per la sicurezza	4%	-

³ Tabelle retributive studi professionali: <https://www.lavoro-economia.it/ccnl/ccnl-studi-professionali.aspx>



CAPITOLATO D'ONERI GENERALI

PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI E LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI

1. Premessa

La presente relazione fornisce lo schema di base per la redazione del capitolato d'oneri generali, per l'affidamento dei lavori o servizi ricompresi nella definizione di «*pratiche selvicolturali*» ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. c) D.Lgs. 34/2018, fatto salvo l'impianto di nuovi boschi.

Per la realizzazione di quanto suesposto, si è fatto ricorso alla pluriennale esperienza nel settore da parte della Società scrivente e sono stati esaminati diversi capitolati d'oneri generali attualmente in uso nella Regione Lazio e in altri Servizi forestali regionali e provinciali.

2. Schema di capitolato d'oneri generali

Capo I - PRINCIPI

Art. 1

(Condizioni generali)

1. Nel territorio della Regione Lazio, l'esecuzione di interventi selvicolturali e utilizzazioni forestali in boschi di proprietà o possesso pubblico deve essere effettuata da un'impresa forestale iscritta all'albo di cui all'articolo 10, comma 2, decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
2. Gli interventi selvicolturali e le utilizzazioni forestali possono avvenire nel quadro di vendite effettuate con le seguenti modalità:
 - a) vendita in piedi;
 - b) vendita a strada con materiale assortimentato e misurato (affidamento dei lavori).
3. La vendita dei prodotti legnosi è avviata attraverso un provvedimento di indizione di gara, che può avvenire mediante confronto concorrenziale, ovvero con altro procedimento nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici.
4. Gli interventi selvicolturali e le utilizzazioni forestali possono essere eseguite direttamente dall'ente proprietario oppure appaltando le operazioni stesse, ovvero essere a carico e a diretta responsabilità dell'acquirente dei prodotti legnosi.
5. Il responsabile della sorveglianza è nominato dall'ente proprietario, anche tra i suoi dipendenti, e segue tutte le fasi degli interventi selvicolturali e delle utilizzazioni forestali.



Capo II - AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Art. 2

(Modalità)

1. Gli interventi selvicolturali e le operazioni di utilizzazione forestale possono avvenire tramite personale dipendente dell'ente proprietario, ovvero mediante l'affidamento a terzi rivolto ai soggetti individuati al comma 1 del precedente articolo 1.
2. L'affidamento degli interventi selvicolturali e delle operazioni di utilizzazione forestale va effettuato per ogni singolo lotto boschivo.
3. Gli interventi selvicolturali e le operazioni di utilizzazione forestale sono eseguiti dall'impresa appaltatrice con i propri capitali e mezzi tecnici, attrezzi e macchine, con proprio personale e/o propri soci, mediante l'organizzazione dell'appaltatore e a suo completo rischio e pericolo.
4. È ammesso, previo accordo con l'ente proprietario, il nolo a caldo, il nolo a freddo e il "distacco" di lavoratore.

Art. 3

(Gara)

1. Il bando di gara e/o la lettera d'invito stabiliscono le modalità di aggiudicazione e ogni altra condizione che si intenda necessaria.

Art. 4

(Sicurezza)

1. I soggetti committenti e le imprese esecutrici dei lavori devono osservare pedissequamente le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 5

(Divieto di subappalto)

1. L'appaltatore non può cedere o subappaltare i lavori. L'inosservanza di tale obbligo consente all'ente venditore di avvalersi della rescissione del contratto.

Art. 6

(Esecuzione dei lavori)

1. L'impresa appaltatrice presenta domanda di consegna all'ente appaltante. I lavori possono iniziare successivamente alla consegna.
2. L'impresa appaltatrice deve utilizzare tutto il soprassuolo consegnato.
3. I prodotti legnosi, variamente assortimentati, vengono accatastati o semplicemente depositati nei luoghi e nei modi indicati nel capitolato d'onere speciale.

Art. 7

(Misurazione dei prodotti legnosi)

1. La misurazione dei prodotti legnosi viene eseguita dal responsabile della sorveglianza incaricato dall'ente proprietario, alla presenza dell'impresa appaltatrice. L'impresa può rinunciare alla



presenza delle operazioni, mantenendo comunque gli oneri a suo carico secondo le modalità specificate nel capitolato d'oneri speciale.

3. Le risultanze della misurazione, riportate in apposito verbale, si assumono valide e pienamente efficaci sia per la corresponsione del corrispettivo nei lavori in amministrazione diretta, sia ai fini della successiva vendita del materiale legnoso.

Art. 8

(Cauzione, saldo, subentro e penali)

1. L'impresa appaltatrice, se previsto nel contratto, deve depositare una cauzione definitiva pari ad un massimo del 10% del prezzo a base d'asta costituita nei modi previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto sono a carico dell'impresa appaltatrice, comprese eventuali spese di misurazione.

3. Il saldo dei lavori è subordinato all'accertamento della corretta applicazione delle prescrizioni di esecuzione dei lavori. Gli acconti possono essere liquidati secondo le percentuali stabilite dal capitolato d'oneri speciale.

4. Qualora l'impresa appaltatrice ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'ente proprietario può richiedere ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del lavoro residuale. All'impresa appaltatrice inadempiente sono addebitati i relativi costi, sanzioni e danni eventualmente subiti dall'ente proprietario.

5. Nel caso di ritardi nei lavori senza giustificazione condivisa e accettata formalmente dall'ente proprietario, si applica per ogni giornata di ritardo una penale il cui ammontare è fissato nel capitolato d'oneri speciale.

6. Nel caso di mancato utilizzo di tutte le piante martellate o incluse nel perimetro d'intervento, senza giustificazione condivisa ed accettata formalmente dall'ente proprietario, gli obblighi contrattuali non sono considerati assolti e pertanto all'impresa appaltatrice è liquidato esclusivamente il lavoro effettivamente svolto, al netto di penali.

7. Tutti gli esborsi (costi, spese, imposte, tasse comunque denominate) inerenti e conseguenti il contratto, comprese eventuali spese di assegno, consegna, riconsegna e collaudo, IVA esclusa, sono a carico dell'impresa appaltatrice, senza alcun diritto di rivalsa.

Art. 9

(Controversie)

1. Tutte le controversie contrattuali sono devolute al foro competente.

Capo III - VENDITA IN PIEDI

Art. 10

(Disposizioni generali)

1. La vendita in piedi ha luogo a tutto rischio e pericolo, utilità o danno dell'acquirente, il quale esegue il taglio, il concentramento, l'allestimento, l'esbosco e il trasporto, nonché tutti gli altri ed eventuali lavori occorrenti, a sue spese e per suo conto, senza che possa mai pretendere indennizzi o



compensi di sorta per infortuni, aggravati, o qualsiasi altra causa, anche di forza maggiore. L'impresa esecutrice deve rispettare le condizioni di cui all'articolo 1.

2. L'ente venditore si impegna a fornire le informazioni relative ad eventuali rischi e limitazioni presenti nel territorio interessato dalle operazioni o lungo la viabilità forestale di accesso. Se del caso, tali informazioni sono riportate nel capitolato d'oneri speciale.

Art. 11

(Oggetto della compravendita)

1. La vendita dei prodotti legnosi viene fatta in piedi per la quantità risultante dal progetto di utilizzazione.

2. Per il materiale complessivamente in vendita in piedi, l'ente venditore non garantisce il numero delle piante, la massa legnosa, le dimensioni, lo stato fisico, la qualità commerciale o gli assortimenti ritraibili.

3. A titolo informativo per l'acquirente e senza alcun impegno da parte propria, l'ente proprietario rende noto che la massa legnosa ritraibile si presume quella stimata nel progetto di utilizzazione e ribadita nel capitolato d'oneri speciale.

4. L'acquirente è obbligato ad accettare il quantitativo effettivo a conclusione del cantiere.

Art. 12

(Ammissione alla gara)

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto nel capitolato d'oneri speciale, per l'ammissione alla gara è necessario depositare una cauzione provvisoria, la quale è considerata definitiva in caso di aggiudicazione, stabilita nella misura massima del 10% sul presunto valore del lotto boschivo riportato nel progetto di utilizzazione e/o nel capitolato d'oneri speciale, secondo le modalità stabilite nel bando ed entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

2. In caso di morte, fallimento o altro impedimento dell'aggiudicatario, l'ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

Art. 13

(Contratto e pagamento)

1. Il verbale di aggiudicazione vincola l'aggiudicatario al pieno adempimento degli impegni assunti e, nel caso che tale aggiudicazione non divenisse esecutiva, cessa per lui l'obbligo derivante dalla sua offerta, dal momento in cui gli è notificata la relativa decisione. In quest'ultimo caso ha diritto alla restituzione della sola garanzia cauzionaria.

2. Tutti gli esborsi (costi, spese, imposte, tasse comunque denominate) derivanti dalla vendita sono a carico dell'acquirente.

3. Una volta completata l'aggiudicazione, sono restituite le garanzie cauzionarie dei singoli concorrenti, ad eccezione di quelle dell'aggiudicatario e del secondo, al quale si provvede a restituirla successivamente alla stipula del contratto.

4. La stipulazione del contratto di vendita avviene nei termini, luoghi e modi che l'ente venditore comunica all'acquirente non oltre trenta giorni da quello in cui ha avuto luogo l'aggiudicazione.



5. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve consegnare la cauzione definitiva nella misura prevista qualora non fosse stata richiesta cauzione provvisoria secondo le modalità previste della normativa vigente in materia.
6. Nel caso in cui l'aggiudicatario non stipuli il contratto entro il termine fissato, salvo casi di forza maggiore, l'ente venditore ha facoltà di procedere ad una nuova vendita e incamera immediatamente la cauzione provvisoria di cui al precedente articolo 12, salvo rifusione degli eventuali danni derivanti al venditore da tale inadempienza.
7. Qualora l'aggiudicazione avvenga in favore di una società, l'ente venditore riconosce un solo rappresentante, per tutti gli atti ed operazioni relativi all'esecuzione del contratto, nella persona del legale rappresentante o di un suo procuratore indicato nella documentazione allegata all'offerta.
8. L'aggiudicatario non può cedere il contratto in tutto o in parte.
9. Il pagamento dei prodotti legnosi venduti è effettuato dall'acquirente secondo le modalità fissate nel capitolato d'onere speciale e/o nel contratto di vendita.

Art. 14

(Consegna e inizio lavori)

1. Entro i termini fissati nel capitolato d'onere speciale e/o contratto di vendita o altro atto avente forza contrattuale, l'acquirente deve chiedere all'ente venditore la consegna del bosco nella sua interezza.
2. La consegna viene effettuata da un rappresentante dell'ente venditore alla presenza dell'aggiudicatario e del responsabile della sorveglianza.
3. La consegna può avvenire:
 - a) sul posto: in tal caso il responsabile della sorveglianza, alla presenza di un rappresentante dell'ente proprietario, indica all'acquirente le piante assegnate al taglio, eventuali circostanze che hanno prodotto modifiche significative del bosco (furti, incendi, schianti, altri danni, ecc.), epoca e organizzazione del cantiere forestale, stato e modalità d'uso della viabilità forestale e delle altre infrastrutture, tecniche di protezione del soprassuolo e del suolo, trattamento dei residui legnosi e quanto altro necessario al fine di un corretto svolgimento dei lavori di cantiere;
 - b) in via fiduciaria: cui si provvede dietro specifica domanda dell'acquirente. Tale domanda contiene l'espressa dichiarazione che il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa di indennizzo per eventuali mancanze di materiali assegnati e si assume la responsabilità di qualsiasi danno preesistente alla consegna, accettando tutte le prescrizioni contenute nel progetto di utilizzazione e nei capitolati d'onere. Le informazioni di cui al periodo precedente sono trasmesse in ogni caso all'impresa esecutrice.
4. Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell'acquirente entro termini prescritti, la consegna viene eseguita d'ufficio dall'ente venditore e ad essa devono intervenire, su invito a mezzo di lettera raccomandata (A/R) o posta elettronica certificata (PEC) l'acquirente. Non intervenendo alla consegna, quest'ultimo è dichiarato decaduto e l'ente venditore è autorizzato ad incamerare i depositi versati dall'acquirente, oltre la rifusione di eventuali danni e a procedere ad una nuova vendita del lotto boschivo.
5. Gli interventi selvicolturali o le operazioni di utilizzazione forestale non possono iniziare prima della consegna del bosco, a scanso di sospensione d'autorità immediata e irrogazione di penalità previste dal presente capitolato.



6. Se al momento della consegna si riscontrano difformità tra le piante assegnate al taglio in dipendenza di furti, di errori di assegno, o di altra causa, l'aggiudicatario non ha diritto all'assegnazione di ulteriori piante o al diffalco di quelle accertate in soprannumero, né all'equivalente importo.
7. L'acquirente è responsabile, a partire dal momento della consegna fino a quello della definitiva riconsegna del bosco, di tutti i danni o inosservanze che nel bosco sono commesse, sia da esso che dai suoi dipendenti.
8. L'acquirente avvisa, dieci giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'ente proprietario, la Stazione Carabinieri Forestale locale ed eventuali altri organi territorialmente competenti per la vigilanza.
9. L'aggiudicatario resta obbligato alla custodia dell'area assegnata e pertanto allo stesso non viene garantito il materiale legnoso aggiudicato.
10. Con la consegna, all'aggiudicatario viene attribuita la responsabilità conservativa dell'area di cantiere e delle masse legnose assegnate, nonché la responsabilità per eventuali danni causati a cose o persone in conseguenza dell'intervento selvicolturale o delle operazioni di utilizzazione-
11. Le responsabilità predette al comma 10, cessano ad avvenuto collaudo finale.
12. Taglio, allestimento, concentramento, esbosco e trasporto dei prodotti legnosi devono essere effettuati entro i termini stabiliti dal capitolato d'oneri speciale e comunque entro la scadenza dei termini di validità della comunicazione o autorizzazione al progetto di utilizzazione.

Art. 15

(Modalità dei lavori)

1. L'acquirente deve mettere a profitto, con le prescritte modalità tutte le parti utilizzabili delle piante. Trascurando tale adempimento o l'esbosco del quantitativo a suo tempo preso in consegna, il materiale legnoso che viene rivenuto in occasione del collaudo finale, non tagliato o abbandonato in bosco o lungo la linea di esbosco, va in favore dell'ente venditore.
2. La marcatura delle singole piante e/o l'impronta del martello forestale e la confinazione del lotto boschivo devono essere visibili e distinte, nonché conservarsi intatte sino alla chiusura del cantiere.
3. L'aggiudicatario può tagliare esclusivamente le piante assegnate, dunque martellate o entro il perimetro d'intervento.
4. Il cantiere forestale deve essere organizzato in modo tale da non arrecare, o quantomeno ridurre danni all'ambiente, all'infrastrutture e strutture presenti nonché al bosco.
5. L'atterramento di eventuali piante che, durante l'abbattimento rimanessero incastrate negli alberi vicini, deve essere concluso prima di lasciare il bosco al termine della giornata lavorativa.
6. L'acquirente ha l'obbligo di avvertire preventivamente l'ente proprietario in ordine ai tempi in cui procede al trasporto a piazzale dei prodotti legnosi. Il trasporto può avvenire previo accordo.

Art. 16

(Tagli forzosi)

1. Resta convenuto che l'acquirente è obbligato a ricevere, agli stessi prezzi e condizioni di contratto, anche tutte le piante abbattute, stroncate o danneggiate in altro modo a causa dei lavori in bosco, fermo restando il disposto per quanto riguarda i danni evitabili.



2. Nel caso si verificano sinistri (schianti, incendi, attacchi parassitari, ecc) tali da compromettere una quantità pari o superiore al 30% della massa legnosa assegnata, l'aggiudicatario del lotto boschivo può richiedere l'acquisto delle piante danneggiate a mezzo di trattativa privata; l'ente proprietario decide sulla richiesta e può aggiudicare la vendita.

Art. 17

(Sorveglianza)

1. L'ente venditore, tramite il responsabile della sorveglianza, si riserva la sorveglianza di tutti gli aspetti tecnici del lavoro. Tanto l'acquirente quanto i suoi dipendenti, debbono attenersi alle indicazioni del responsabile della sorveglianza a tutela dell'ente venditore, per quanto riguarda gli aspetti tecnico-culturali dei lavori e all'utilizzo delle infrastrutture e strutture eventualmente presenti.
2. Disposizioni del responsabile della sorveglianza che differiscono, per necessità sopravvenute, dalle prescrizioni e modalità contenute nel presente capitolato, in quello speciale o nel progetto di utilizzazione o nel verbale di consegna, devono essere date in forma scritta previo accordo con l'ente venditore.
3. Il responsabile della sorveglianza non può modificare o ingerirsi nelle scelte tecniche dell'impresa, con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza. Per eventuali controversie si fa ricorso all'arbitrato secondo le modalità contenute nel presente capitolato.

Art. 18

(Misurazione della vendita in piedi)

1. La misurazione avviene a seguito di richiesta da parte dell'acquirente o dell'ente venditore. Nel caso in cui l'acquirente, debitamente invitato e salvo i casi di forza maggiore, non intervenga alle operazioni di misurazione, la medesima è ritenuta valida e pienamente efficace.
2. Il legname da opera è assortimentato normalmente in topi di lunghezza minima uguale a metri 1,80. Se gli stessi superano la lunghezza di metri sei o quella di metri dodici sono misurati in due o più parti di lunghezza non superiore a metri sei e così sono conteggiati. Qualora non diversamente specificato il legname da opera è misurato in metri cubi.
3. La legna da ardere, qualora non sia stabilita la vendita a corpo e salvo diversa specificazione nel capitolato d'onere speciale o nel progetto di utilizzazione, viene pesata o misurata a metro stereo in cataste costruite a regola d'arte e nelle dimensioni secondo gli usi locali.
4. La misurazione della lunghezza segue in metri e decimetri, quella dei diametri in centimetri. Nella misurazione delle lunghezze e dei diametri, la frazione di decimetro e di centimetro è considerata decimetro e centimetro intero immediatamente superiore, quando superi la metà. Il diametro è sempre misurato alla metà del pezzo con la media di due diametri ortogonali per i topi non perfettamente rotondi, evitando eventuali singolarità come incisioni fatte sui topi stessi, nodi o altri ingrossamenti.
5. La misurazione deve essere effettuata applicando una delle seguenti modalità:
 - a) per il legname tondo (topi) si calcola il volume allo stato fresco, scegliendo una delle formule di Huber, di Smalian o del quinto senza deduzione, con l'eventuale l'applicazione di un coefficiente di riduzione per la corteccia;



- b) per il cippato, la legna da ardere e altri assortimenti diversi dal legname da opera, la cubatura in piedi può costituire sistema di misurazione;
- c) altre modalità di misurazione sono definite dall'ente venditore e indicate nel capitolato d'oneri speciale.
6. Il coefficiente di riduzione per la corteccia è pari a:
- a) 0,15 per le querce caducifoglie (*Quercus cerris*, *Q. pubescens*, *Q. robur*, e *Q. petraea*);
- b) 0,07 per il faggio (*Fagus sylvatica*);
- c) 0,28 per i pini mediterranei (*Pinus pinaster*, *P. pinea* e *P. halepensis*)
- d) 0,18 per i pini neri e il pino silvestre (*Pinus nigra*, *P. nigra laricio* e *P. sylvestris*)
- d) 0,10 per gli abeti (*Abies alba* e *Picea abies*)
- e) 0,14 per i cedri e la douglasia verde (*Cedrus atlantica*, *C. deodara*, *C. libani* e *Pseudotsuga menziesii*).
6. Nel capitolato d'oneri speciale deve essere indicata la modalità di misurazione prescelta.
7. La misurazione è eseguita, di norma, all'imposto qualora non sia diversamente stabilito dal capitolato d'oneri speciale. Le operazioni di misurazione sono eseguite dal responsabile della sorveglianza appositamente incaricato dall'ente venditore, il quale deve redigere un verbale, firmato dagli intervenuti, che serve di base per la liquidazione del valore della massa legnosa oggetto della compravendita. L'acquirente deve provvedere al pagamento entro l'epoca stabilita e sulla base dei prezzi di vendita.
8. Nel verbale suddetto deve figurare:
- a) il numero delle piante assegnate, come definito dal progetto di utilizzazione, nonché di quelle eventualmente aggiunte con assegni supplementari in corso d'opera;
- b) per il legname da opera: il numero e il volume dei topi ricavati e, se applicato, il coefficiente di riduzione per la corteccia;
- c) per gli assortimenti diversi dal legname da opera: la massa e/o il volume complessivo;
- d) l'eventuale asportazione di altro materiale (p.es. residui di utilizzazione).
9. Restano esclusi dalla misurazione del legname da opera, quei topi nei quali i difetti sono tali da impedirne l'impiego come legname. Salvo quanto stabilito nel capitolato d'oneri speciale, essi decadono nella classe della legna da ardere.
10. Eventuali sconti di volume concessi in sede di misurazione di fronte ad evidenti e gravi difetti dei singoli topi, devono essere giustificati adeguatamente nel verbale di misurazione.
11. Su eventuali divergenze connesse alla misurazione, i conteggi e la classificazione qualitativa del materiale legnoso, decide un arbitro da scegliere fra tecnici forestali iscritti all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nominato di comune accordo dalle parti; le spese conseguenti all'arbitrato gravano sull'impresa aggiudicatrice.

Art. 19

(Esbosco)

1. Salvo diverse disposizioni, non si può procedere al movimento dei prodotti legnosi dai luoghi d'imposto prima di aver terminato le operazioni di misurazione. Le deroghe devono essere concordate in forma scritta fra le parti e costituiscono allegato al verbale di misurazione.
2. L'esbosco avviene applicando la massima perizia, nonché mezzi e tecniche atti a evitare, o quantomeno ridurre al minimo, danni al suolo e al soprasuolo secondo le prescrizioni impartite dal progetto di utilizzazione e/o dal capitolato d'oneri speciale.



3. Nel caso di esbosco a fune, se l'impianto della teleferica costituisce ostacolo alla navigazione aerea o intralcia vie di transito di qualunque genere, deve essere adottata specifica e idonea segnalazione.
4. L'esbosco e il trasporto dei prodotti legnosi avviene lungo gli avvallamenti, la viabilità forestale e le strade già esistenti. È vietato aprire nuove vie di esbosco (strade e piste principali) senza aver acquisito i necessari atti di assenso, fatto salvo le piste temporanee.

Art. 20

(Obblighi generali dell'acquirente)

1. L'acquirente è obbligato:
 - a) a tenere liberi la viabilità forestale, i sentieri e qualunque altro tipo di passaggio, nonché le strade sottoposte al codice della strada, in modo da non intralciarne il normale deflusso;
 - b) a riparare le vie, i ponti, ecc.;
 - c) a non danneggiare in alcun modo le piante, in particolare quelle non assegnate;
 - d) a non porre in essere comportamenti, né usare mezzi o attrezzature che possano danneggiare il suolo, il soprassuolo, le strutture eventualmente presenti e le infrastrutture impiegate all'uopo per l'esbosco e le altre attività di cantiere;
 - e) a non costruire, entro il bosco assegnato, capanne, tettoie, o altri manufatti temporanei senza il preventivo consenso dell'ente proprietario;
 - f) a impedire l'introduzione di altri prodotti legnosi da altri lotti boschivi e animali pascolanti.

Art. 21

(Residui di utilizzazione)

1. I residui di utilizzazione dovranno essere gestiti in modo da non causare ostacolo o danni alla rinnovazione o alle infrastrutture forestali (viabilità forestale in particolare).
2. Maggiori specifiche sulle modalità di gestione dei residui di utilizzazione, sono fornite nel progetto di utilizzazione e/o nel capitolato d'oneri speciale.

Art. 22

(Assegni suppletivi)

1. È proibito all'acquirente abbattere piante non assegnate, ovvero non martellate o ricadenti all'esterno del perimetro d'intervento; in caso di trasgressione egli incorre nella penalità pari al valore stimato dell'incaricato del collaudo finale del materiale legnoso abusivamente abbattuto e utilizzato. Detto materiale resta a disposizione dell'ente venditore senza pregiudizio delle azioni penali contemplate dalla vigente normativa. Restano escluse le piante abbattute in quanto danneggiate dall'ancoraggio delle funi di gru a cavo o per altre necessità finalizzate, e preventivamente concordate con l'ente venditore, allo svolgimento dell'intervento selvicolturale o dell'utilizzazione forestale
2. Le piante che a fine cantiere risultino danneggiate per i motivi di cui all'ultimo periodo del comma 2 precedente, previo accordo con il responsabile della sorveglianza, sono tagliate ed esboscate registrandole come assegno suppletivo.



Art. 23 (Penali)

1. Oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, per l'inosservanza dei contenuti del contratto e dei capitolati si applicano le seguenti penalità:

- a) inizio lavori avvenuto prima della consegna del bosco: $\frac{1}{4}$ del valore stimato delle piante abbattute;
- b) piante non recise a regola d'arte (altezza superiore di $\frac{1}{4}$ del diametro a petto d'uomo, salvo, indicazioni diverse riportate nel capitolato d'oneri speciale o nel progetto di utilizzazione): euro 10,00 (dieci/00) per ciascuna pianta o ceppaia; restano escluse piante o ceppaie con malformazioni o altre caratteristiche che impediscano di eseguire in sicurezza il taglio a regola d'arte;
- c) asportazione o cancellazione della contrassegnatura (impronta del martello forestale o marcatura a vernice): euro 20,00 (venti/00) per ogni pianta;
- d) piante assegnate, ma non utilizzate: importo pari al valore della pianta o ceppaia per ogni pianta o ceppaia non utilizzata; per il calcolo si fa riferimento al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7;
- e) per aperture di nuove vie di esbosco, fatto salvo le piste temporanee, senza i necessari atti di assenso: euro 400,00 (quattrocento/00) per ogni metro lineare di via di esbosco aperta, oltre il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato preferenzialmente sulla base dei prezzi regionali e le altre sanzioni previste dal regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7;
- f) taglio di piante (diametro a petto d'uomo superiore di 17,5 cm) senza contrassegno o escluse dal perimetro di intervento: euro 20,00 (venti/00) per ogni pianta o ceppaia abbattuta, oltre il valore della pianta o ceppaia secondo il regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7;
- g) ritardo nel terminare l'intervento selvicolturale o le operazioni di utilizzazione forestale: euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo eccedente;
- h) esbosco e/o trasporto del materiale legnoso prima della misurazione se richiesta, senza autorizzazione dell'ente proprietario: euro 400,00 (quattrocento/00);
- i) danni al suolo e/o alle infrastrutture e strutture, conseguenti il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nei capitolati e nel progetto di utilizzazione o alle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato preferenzialmente sulla base dei prezzi regionali, oltre le sanzioni previste dal regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7;
- l) asporto dei residui di utilizzazione senza autorizzazione prevista dal capitolato d'oneri speciale: euro 2,00 (due/00) per ogni metro stero stimato;
- m) danni alla rinnovazione in conseguenza del mancato rispetto delle prescrizioni contenute nei capitolati e nel progetto di utilizzazione o delle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato preferenzialmente sulla base dei prezzi regionali;

Art. 24 (Rilievo danni)

1. Nel corso dei lavori inerenti interventi selvicolturali o utilizzazioni forestali, il responsabile della sorveglianza esegue il rilievo di eventuali danni al bosco o alle infrastrutture e strutture eventualmente presenti, causati da inosservanze alle prescrizioni contenute nel progetto di utilizzazione, nei capitolati d'oneri, nel verbale di consegna o alle norme di buona tecnica. I risultati dei rilievi sono riportati in una o più note, che devono essere allegate al verbale di collaudo del lotto boschivo e utilizzate per le operazioni di collaudo.



2. Dei rilievi di cui al precedente comma 1, l'incaricato del collaudo finale si serve a titolo indicativo e nel modo che ritiene più opportuno per la valutazione dei danni, penalità e indennizzi.

Art. 25

(Collaudo)

1. Il collaudo degli interventi selvicolturali e delle utilizzazioni forestali può essere svolto da un tecnico forestale iscritto all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali da almeno dieci anni, con comprovata esperienza negli interventi selvicolturali o utilizzazioni forestali, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, sorveglianza ed esecuzione dell'utilizzazione.

2. Il collaudatore è nominato dall'ente venditore al momento della consegna della bosco e la sua designazione deve essere specificata nel capitolato d'oneri speciale. Configurano causa di incompatibilità con l'ufficio di collaudatore i legami di parentela con il titolare dell'impresa appaltatrice e/o l'ente proprietario.

3. Nel corso delle varie fasi dell'intervento selvicolturale o dell'utilizzazione forestale, il responsabile della sorveglianza è incaricato del rilevamento degli eventuali danni arrecati al bosco, inteso come unità suolo-soprasuolo, alle infrastrutture, in particolare della viabilità forestale, e alle eventuali strutture presenti (p. es. opere di sistemazione idraulico-forestale), causati dall'inosservanza delle prescrizioni contenute nel progetto di utilizzazione, nei capitolati d'oneri, nel verbale di consegna, nel contratto, nonché dall'inadempienza di altre disposizioni cogenti (p.es. pareri della valutazione di incidenza ambientale, delle aree protette, dell'autorità di bacino distrettuale, ecc.) o delle norme di buona tecnica. Le risultanze del rilievo sono riportate in una o più note, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del collaudo e perciò devono essere allegate al verbale di collaudo.

4. Il collaudatore si serve dei rilievi di cui al precedente comma 3 per la valutazione dei danni, delle penalità e degli indennizzi.

5. Ultimati entro i termini stabiliti, il taglio, l'allestimento, il concentramento, l'esbosco e il trasporto, l'aggiudicatario presenta, entro 30 giorni, domanda di collaudo e di riconsegna del bosco; nel caso di mancata domanda di collaudo da parte dell'aggiudicatario entro il termine prescritto, il collaudo viene avviato d'ufficio dall'ente venditore.

6. Alle operazioni di collaudo possono assistere un rappresentante dell'ente venditore, il responsabile della sorveglianza, l'aggiudicatario e uno o più incaricati dell'Amministrazione provinciale e Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente. Il verbale di collaudo deve essere sottoscritto dai presenti alle operazioni di collaudo.

7. L'assenza dei soggetti di cui al precedente comma 6, non impedisce al tecnico incaricato di eseguire in autonomia il collaudo e non ne inficia l'efficacia.

8. Il collaudatore redige il verbale di collaudo, con il quale sono liquidate secondo la sua stima ogni penalità, compenso o indennizzo per eventuali infrazioni alle norme tecnico-forestali contenute nel progetto di utilizzazione, nei capitolati d'oneri, nel verbale di consegna, nel contratto o nelle eventuali prescrizioni rese da soggetti diversi dagli organi competenti in materia forestale (p.es. valutazione di incidenza ambientale). Le somme dovute per penalità, compensi o indennizzi sono pagate dall'impresa appaltatrice all'ente proprietario entro 15 giorni dalla consegna del verbale di collaudo.

9. Al verbale di collaudo devono essere allegati la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai



sensi dell'articolo 47 decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prodotta dall'impresa esecutrice circa l'avvenuto versamento dei regolari contributi assicurativi e previdenziali per tutti coloro che sono intervenuti nell'esecuzione dell'utilizzazione forestale.

10. Per i soggetti indicati all'articolo 21 legge regionale 28 ottobre, n. 39, il collaudatore verifica l'effettivo accantonamento delle somme previste dal medesimo dispositivo normativo.

11. Il collaudatore, svolta la sua mansione e verificata la collaudabilità dell'intervento selvicolturale o utilizzazione forestale, può emettere il certificato di collaudo.

12. Il collaudo deve avvenire entro 60 giorni dalla data di richiesta da parte dell'impresa appaltatrice, prorogabili per giustificato motivo di ulteriori 30 giorni; oltre tale termine il collaudo si intende di esito positivo e decade l'obbligo di sorveglianza sull'area utilizzata da parte dell'impresa appaltatrice.

13. Il contratto fra le parti non può essere risolto fino al completo pagamento delle somme che devono essere corrisposte a risarcimento dei danni rilevati come evitabili. Le somme sono versate dall'impresa appaltatrice a favore dell'ente proprietario.

14. Le operazioni di collaudo non sono ammesse con terreno coperto, parzialmente o totalmente, da neve. Se del caso si verifica la sospensione dei termini di cui al precedente comma 12, fino a completa fusione del manto nevoso.

Art. 26

(Disposizioni finali)

1. Il contratto fra le parti non può essere chiuso fino al completo pagamento delle somme che devono essere corrisposte a risarcimento dei danni rilevati come evitabili.

2. Per quanto non disposto dal presente capitolato si applica la normativa vigente in materia.

3. L'aggiudicatario, per tutti gli atti giudiziari dipendenti dal contratto, si sottomette all'Autorità giudiziaria competente per il territorio dell'ente venditore.

4. L'ente venditore conserva, senza eccezione o riserva alcuna, la piena e assoluta proprietà dei prodotti legnosi provenienti dall'intervento selvicolturale o dalle operazioni di utilizzazione forestale fino al rilascio da parte dell'ente venditore della licenza di asportare i suddetti prodotti.

5. L'autorizzazione di cui al precedente comma 4 viene rilasciata con atto scritto soltanto dietro presentazione dei documenti comprovanti il totale pagamento del materiale legnoso o dell'atto fidejussorio a garanzia di eventuali dilazioni di pagamento.

Art. 27

(Controversie)

1. Nell'ipotesi di grave inadempimento o di frode da parte dell'acquirente, si ricorre alla risoluzione del contratto di vendita con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di quindici giorni mediante lettera raccomandata (A/R) o posta elettronica certificata (PEC).



COLLAUDO DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI E DELLE UTILIZZAZIONI FORESTALI DEI LOTTI BOSCHIVI VENDUTI IN PIEDI

VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

1. Premessa

La presente relazione fornisce le prescrizioni a cui attenersi nell'esecuzione dei collaudi tecnico-amministrativi (verbale ed emissione del certificato di collaudo) delle utilizzazioni forestali, ossia di quegli interventi diversi dall'impianto di nuovi boschi, ricompresi nella definizione di «*pratiche selvicolturali*» ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. c) D.Lgs. 34/2018.

Per la realizzazione di quanto suesposto, si è fatto ricorso alla pluriennale esperienza nel settore da parte della Società scrivente e sono state vagliate le modalità e le forme di collaudo attualmente in uso nella Regione Lazio e in altri Servizi forestali regionali e provinciali.

L'apporto specifico e l'esame critico della documentazione raccolta, ha permesso di stabilire:

- l'oggetto del collaudo e il termine di esecuzione del procedimento;
- le modalità di nomina del collaudatore, incompatibilità e requisiti;
- la procedura e documentazione richiesta;
- il *modus operandi* per l'emissione del certificato di collaudo.

2. Prescrizioni per l'esecuzione del collaudo

1. Il collaudo degli interventi selvicolturali e delle utilizzazioni forestali può essere svolto da un tecnico forestale iscritto all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali da almeno dieci anni, con comprovata esperienza negli interventi selvicolturali o utilizzazioni forestali, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'utilizzazione.

2. Il collaudatore è nominato dall'ente proprietario al momento della consegna del bosco e la sua designazione deve essere specificata nel capitolato d'oneri speciale. Configurano causa di incompatibilità con l'ufficio di collaudatore i legami di parentela con il titolare dell'impresa appaltatrice e/o l'ente proprietario.

3. Nel corso delle varie fasi dell'intervento selvicolturale o dell'utilizzazione forestale, il responsabile della sorveglianza è incaricato del rilevamento degli eventuali danni arrecati al bosco, inteso come unità suolo-soprasuolo, alle infrastrutture, in particolare della viabilità forestale, e alle eventuali strutture presenti (p. es. opere di sistemazione idraulico-forestale), causati dall'inosservanza delle prescrizioni contenute nel progetto di utilizzazione forestale, nei capitolati d'oneri, nel verbale di consegna, nel contratto, nonché dall'inadempimento di altre disposizioni cogenti (p.es. pareri della valutazione di incidenza ambientale, delle aree protette, dell'autorità di bacino distrettuale, ecc.) o delle norme di buona tecnica. Le risultanze del rilievo sono riportate in una o più note, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del collaudo e perciò devono essere allegate al verbale di collaudo.

4. Il collaudatore si serve dei rilievi di cui al precedente comma 3 per la valutazione dei danni, delle penalità e degli indennizzi.



5. Ultimati, entro i termini stabiliti, il taglio e l'esbosco, l'aggiudicatario presenta, entro trenta giorni, domanda di collaudo e di riconsegna del bosco; nel caso di mancata domanda di collaudo da parte dell'impresa appaltatrice entro il termine prescritto, il collaudo viene avviato d'ufficio dall'ente proprietario.
6. Alle operazioni di collaudo possono assistere un rappresentante dell'ente venditore, il responsabile della sorveglianza, un rappresentante dell'impresa appaltatrice e uno o più incaricati dell'Amministrazione provinciale e della Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente. Il verbale di collaudo deve essere sottoscritto dai presenti alle operazioni di collaudo.
7. L'assenza dei soggetti di cui al precedente comma 6, non impedisce al tecnico incaricato di eseguire in autonomia il collaudo e non ne inficia l'efficacia.
8. Il collaudatore redige il verbale di collaudo, con il quale sono liquidate secondo la sua stima ogni penalità, compenso o indennizzo per eventuali infrazioni alle norme tecnico-forestali contenute nel progetto di utilizzazione forestale, nei capitolati d'oneri, nel verbale di consegna, nel contratto o nelle eventuali prescrizioni rese da soggetti diversi dagli organi competenti in materia forestale (p.es. valutazione di incidenza ambientale). Le somme dovute per penalità, compensi o indennizzi sono pagate dall'impresa appaltatrice all'ente proprietario entro 15 giorni dalla consegna del verbale di collaudo.
9. Al verbale di collaudo devono essere allegati la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prodotta dall'impresa appaltatrice circa l'avvenuto versamento dei regolari contributi assicurativi e previdenziali per tutti coloro che sono intervenuti nell'esecuzione dell'utilizzazione forestale.
10. Per i soggetti indicati all'articolo 21 legge regionale 28 ottobre, n. 39, il collaudatore verifica l'effettivo accantonamento delle somme previste dal medesimo dispositivo normativo.
11. Il collaudatore, svolta la sua mansione e verificata la collaudabilità dell'intervento selvicolturale o utilizzazione forestale, può emettere il certificato di collaudo.
12. Il collaudo deve avvenire entro 60 giorni dalla data di richiesta da parte dell'impresa appaltatrice, prorogabili per giustificato motivo di ulteriori 30 giorni; oltre tale termine il collaudo si intende di esito positivo e decade l'obbligo di sorveglianza sull'area utilizzata da parte dell'impresa appaltatrice.
13. Il contratto fra le parti non può essere risolto fino al completo pagamento delle somme che devono essere corrisposte a risarcimento dei danni rilevati come evitabili. Le somme sono versate dall'impresa appaltatrice a favore dell'ente proprietario.
14. Le operazioni di collaudo non sono ammesse con terreno coperto, parzialmente o totalmente, da neve. Se del caso si verifica la sospensione dei termini di cui al precedente comma 12, fino a completa fusione del manto nevoso.



3. Schema di collaudo

RELAZIONE - VERBALE DI VISITA E CERTIFICATO DI COLLAUDO

RELAZIONE

Responsabile della sorveglianza: i lavori sono stati sorvegliati dal dott. **Francesco Bianchi** per tutta la sua durata.

Data inizio lavori: **gg/mm/aaaa**.

Data fine lavori: il responsabile della sorveglianza dichiarava ultimati i lavori medesimi in data **gg/mm/aaaa**.

Stato e relazione finale: lo stato e la relazione finale sono stati redatti dal responsabile della sorveglianza in data **gg/mm/aaaa**

Danni di forza maggiore: nel corso dei lavori **non** si sono verificati/**si sono** verificati danni causati da forza maggiore.

Infortuni nel corso dei lavori: nel corso dei lavori non si sono/**si sono** verificati infortuni.

Per i sopra riportati incidenti non è stata/**è stata** promossa azione di rivalsa da parte dell'INAIL nei confronti del committente dei lavori, né nei confronti del responsabile tecnico dei lavori.

Assicurazione degli operai: l'impresa forestale appaltatrice ha assicurato gli operai contro infortuni sul lavoro presso l'INAIL di ... con polizza assicurativa n. **xxxxxxxx/xx**.

Assicurazioni sociali e previdenziali: l'impresa forestale appaltatrice risulta adempiente/inadempiente a tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali.

VERBALE DI COLLAUDO

La visita di collaudo e la revisione tecnico-contabile sono state effettuate in data **gg/mm/aaaa**.

Intervenuti alla visita: xxxx

Descrizione dei lavori eseguiti: xxxx

Risultanze della visita: xxxx

Revisione tecnico-contabile: xxxx

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Tutto ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse da cui risulta:

1. che i lavori sono stati eseguiti secondo progetto, salvo modifiche di lieve entità;
2. che il loro ammontare contabilizzato al netto del conto finale è confermato dal collaudatore in € xxxxxx;
3. che l'impresa forestale appaltatrice ha ottemperato all'obbligo assicurativo degli operai contro gli infortuni sul lavoro e a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalla normativa vigente;
4. che le prestazioni di materiali e di mano d'opera risultano commisurate all'entità dei lavori stessi;
5. che i prezzi applicati sono congrui e in linea di massima corrispondono a quelli esposti in progetto;
6. che i lavori sono stati diretti con la necessaria e dovuta diligenza e competenza;
7. che il responsabile della sorveglianza ha firmato la contabilità finale.



Il sottoscritto collaudatore

certifica

che i lavori di “**Utilizzazione forestale di xxxx**”, secondo il progetto n. **xxxxx** della **data gg/mm/aaaa** sono collaudabili e pertanto si

COLLAUDANO

i lavori di cui al presente atto, eseguiti in appalto dall'impresa forestale **xxxxxx**, di “**Utilizzazione forestale di xxxx**”, di proprietà di **xxxxxx**, sita nel Comune di **xxxxx** ed ammontanti a €**xxxxxx,xx** e perché ne consti, si è redatto il presente verbale.

Il dott. **Mario Rossi**, in qualità di collaudatore

dichiara

di avere/non avere osservazioni sostanziali da fare, in ordine ai lavori di collaudo.

RELAZIONE

sintetica sulla buona esecuzione dell'utilizzazione forestale e sui risultati attesi in termini bioecologici e colturali nei riguardi del soprassuolo oggetto di intervento di cui al presente collaudo.

Il progetto di cui al presente atto è stato eseguito conformemente a quanto specificato dal responsabile tecnico dei lavori nella sua relazione finale. Allo stato attuale il bosco si presenta in buono stato e per quanto concerne il soprassuolo, fisionomia e struttura somatica sono aderenti agli scopi preposti dall'intervento. Non si evidenziano danni al soprassuolo, al suolo o alle strutture e infrastrutture esistenti.

Fatto, letto e firmato dagli intervenuti sottoscritti, alla data odierna.

XXXX, li gg/mm/aaaa

IL RESPONSABILE DELLA SORVEGLIANZA

IL COLLAUDATORE



**REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE “DISCIPLINA DELL’ALBO DELLE
IMPRESE DEL LAZIO CHE ESEGUONO LAVORI O FORNISCONO SERVIZI
FORESTALI DI CUI ALL’ARTICOLO 10, COMMA 8, LETTERA A) DEL DECRETO
LEGISLATIVO 3 APRILE 2018, N. 34”**

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi e delle finalità della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e del decreto ministeriale 29 aprile 2020, n. 4470 (Criteri minimi nazionali per l’iscrizione agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali) l’albo delle imprese forestali della Regione Lazio, istituito ai sensi dell’articolo 77 della legge regionale.

2. In particolare, il presente regolamento:

- a) individua i soggetti che hanno titolo per l’iscrizione all’albo delle imprese forestali della Regione Lazio;
- b) stabilisce gli effetti dell’iscrizione all’albo delle imprese forestali della Regione Lazio;
- c) stabilisce le modalità della gestione dell’albo delle imprese forestali della Regione Lazio;
- d) definisce i tempi e le modalità per l’iscrizione, l’accertamento, nonché i casi di sospensione e cancellazione degli iscritti;
- e) definisce le modalità con cui è promossa la qualificazione delle ditte iscritte all’Albo.

3. Nel prosieguo di questo regolamento:

- a) la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 è indicata come “legge regionale”;
- b) il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 è indicato come “decreto legislativo”;
- c) il decreto ministeriale (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) 29 aprile 2020, n. 4470 è indicato come “decreto ministeriale”;
- d) la legge 7 agosto 1990, n. 241 è indicata come “legge sul procedimento amministrativo”;
- e) il decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 è indicato come “decreto sulle importazioni legno in Ue”;
- f) la Regione Lazio è indicata come “Regione”;
- g) la struttura regionale competente in materia forestale è indicata come “struttura competente”;
- h) l’albo delle imprese forestali della Regione Lazio istituito ai sensi dell’articolo 10, comma 2, decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 è indicato come “albo”.

Art. 2

(Effetti dell’iscrizione all’albo)

1. L’iscrizione all’albo è volontaria e gratuita.

2. L’iscrizione all’albo è condizione necessaria per:

- a) interventi selvicolturali e utilizzazioni forestali in boschi di proprietà o possesso pubblico;
- b) interventi selvicolturali e utilizzazioni forestali che beneficiano di finanziamenti o contributi pubblici in boschi di proprietà privata fatta eccezione per gli interventi eseguiti in economia quando tale modalità è prevista dalla fonte di finanziamento;



- c) interventi selvicolturali e utilizzazioni forestali che interessano una superficie maggiore di 0,5 ettari in boschi di proprietà privata;
 - d) ottenere in gestione boschi di proprietà o possesso pubblico, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo;
 - e) l'aggiudicazione, in caso di vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica, in esito a procedure di evidenza pubblica.
3. L'iscrizione all'albo non è prevista per le pubbliche amministrazioni qualora eseguano interventi selvicolturali e utilizzazioni forestali in amministrazione diretta e per i cittadini beneficiari di uso civico.
4. L'iscrizione all'albo può costituire elemento di valutazione nel caso di aggiudicazione di lavori e servizi in ambito forestale con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 3

(Articolazione dell'albo)

1. L'albo è articolato in sezioni e categorie.
2. Le sezioni sono due:
 - a) alla sezione A appartengono le imprese forestali con sede legale nella Regione;
 - b) alla sezione B appartengono le imprese forestali che non hanno sede legale nella Regione.
3. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le imprese forestali sono distinte ulteriormente nelle seguenti categorie:
 - a) categoria I: imprese e ditte, anche individuali, di utilizzazione forestale, comunque denominate, che svolgono in via principale, anche nell'interesse di terzi, attività in ambito forestale;
 - b) categoria II: imprese agricole come definite all'articolo 2135 del Codice civile;
 - c) categoria III: imprese e ditte di commercializzazione e vendita del legno e dei prodotti di prima trasformazione;
 - d) categoria IV: imprese e ditte di prima trasformazione del legno;
 - e) categoria V: imprese o ditte, anche individuali, che operano in attività di vivaistica forestale previste all'articolo 58 della legge regionale o che non rientrano nelle categorie precedenti, pur svolgendo attività in ambito forestale.
4. Per quanto concerne la capacità tecnico-economica della singola impresa (dimensione aziendale), si adotta la classificazione dell'articolo 2, decreto ministeriale (Ministero delle attività produttive) 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese).

Art. 4

(Amministrazione dell'albo)

1. L'albo è gestito dalla struttura competente che provvede a:
 - a) curare gli adempimenti necessari al suo funzionamento;
 - b) definire i contenuti della scheda di descrizione aziendale, utile a valorizzare l'impresa e a caratterizzarla dal punto di vista strutturale ed economico, comprensiva delle informazioni richieste dall'articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale;



c) promuoverne la conoscenza e l'utilizzo, diffondendo le informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e compatibilmente con la tipologia di informazioni e la finalità di utilizzo delle stesse.

2. Per l'amministrazione dell'albo la struttura competente si avvale di uno specifico applicativo gestionale in rete che ne permette la gestione in tempo reale, come anche una diffusione chiara e trasparente della documentazione ufficiale.

Art. 5

(Requisiti di iscrizione)

1. Possono iscriversi all'albo le imprese che, in forma singola e associata, soddisfano i seguenti criteri:

a) eseguono lavori o forniscono servizi nel settore forestale e ambientale, nonché attività nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolte congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale come definite all'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo;

b) sono iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), per l'esercizio di attività di gestione forestale in quanto eseguono lavori o forniscono servizi, in via prevalente o secondaria, riconducibili o equivalenti alla categoria ATECO "Utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02)";

c) non si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o sottoposte a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

d) non hanno riportato, nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione, condanna penale definitiva a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri;

e) non hanno riportato, nell'anno precedente la richiesta, alcuna delle sanzioni amministrative previste dalla normativa forestale vigente per importi superiori ad € 30.000,00 (trentamila/00);

f) sono in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC);

g) il titolare o, in subordine, almeno un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, deve essere in possesso delle competenze professionali in campo forestale acquisite secondo quanto disposto dal decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 8, lettera b) del decreto legislativo e specificate all'articolo 11 del presente regolamento;

h) avere una dotazione tecnica di macchine, attrezzature e materiali, compresi i necessari dispositivi di protezione individuale (DPI) rispondenti alle norme in materia di sicurezza del lavoro;

i) il titolare o i rappresentanti legali della medesima, non devono essere stati assoggettati a interdittiva antimafia, né aver riportato sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.



2. Il possesso dei requisiti può essere dimostrato con idonee dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

Art. 6

(Procedura di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione all'albo, unitamente alla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e alla scheda di descrizione aziendale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), è presentata alla struttura competente da parte del titolare o legale rappresentante dell'impresa, mediante lo specifico applicativo gestionale in rete.

2. La struttura competente:

- a) effettua il controllo sul cento per cento delle istanze d'iscrizione;
- b) provvede, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, all'iscrizione all'albo, utilizzando lo specifico applicativo gestionale in rete, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione equivale ad accoglimento della domanda;
- c) provvede, in caso di esito negativo dell'istruttoria, agli adempimenti di cui all'articolo 10-bis della legge sul procedimento amministrativo e, nel caso in cui la domanda non possa essere accolta, comunica tramite posta elettronica certificata (PEC), il diniego di iscrizione all'impresa interessata.

Art. 7

(Conferma di iscrizione)

1. La conferma è effettuata con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, dal 1 ottobre al 31 dicembre di ogni anno a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione, dichiarando la permanenza dei requisiti per l'iscrizione di cui all'articolo 5 ed aggiornando la scheda di descrizione aziendale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

2. La struttura competente effettua il controllo sul cinque per cento delle conferme di iscrizione.

Art. 8

(Sospensione e reintegro)

1. La struttura competente dispone la sospensione dall'albo nei seguenti casi:

- a) istanza dell'impresa;
- b) quando viene contestata la sussistenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 5, previa comunicazione di avvio del procedimento;
- c) qualora la conferma di iscrizione non sia stata presentata secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1.

2. La sospensione per i casi di cui al comma 1, lettere a) e c) è immediata ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della legge sul procedimento amministrativo, mentre quella di cui al comma 1, lettera b) è disposta entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento.

3. L'impresa sospesa ha trenta giorni per definire la propria posizione.



4. A seguito dell'adempimento da parte dell'impresa di quanto richiesto ai sensi del comma 3, la struttura competente provvede a reintegrare l'impresa nell'albo; in caso contrario, ne dispone la cancellazione secondo quanto stabilito all'articolo 9.
5. La sospensione dall'albo comporta la perdita degli effetti previsti all'articolo 2.

Art. 9

(Cancellazione)

1. La struttura competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, dispone la cancellazione dall'albo nei seguenti casi:
 - a) istanza dell'impresa;
 - b) perdita o falsa dichiarazione di uno o più requisiti di cui all'articolo 5;
 - c) cessazione dell'attività;
 - d) mancata regolarizzazione a seguito della sospensione disposta ai sensi dell'articolo 8.
2. La cancellazione dall'albo è disposta entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ed è comunicata all'impresa interessata entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento, ad eccezione del caso di cui alla lettera a) a cui si applica l'articolo 20, comma 1 della legge sul procedimento amministrativo (silenzio assenso).
3. La cancellazione ha decorrenza dalla data di adozione del provvedimento.
4. Il titolare o il rappresentante legale dell'impresa cancellata può chiedere una nuova iscrizione per un'impresa da lui rappresentata, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme penali, qualora:
 - a) siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5,
 - b) sia decorso almeno un anno dalla cancellazione.

Art. 10

(Formazione professionale)

1. La Regione promuove e finanzia la formazione professionale in campo forestale ai sensi dell'articolo 79 della legge regionale.
2. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) hanno accesso prioritario alla partecipazione ai corsi di formazione di cui al comma 1.

Art. 11

(Competenze professionali in campo forestale)

1. Le competenze professionali in campo forestale delle imprese, per l'esecuzione delle attività previste dall'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo consistono nel possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) attestato di partecipazione a specifici corsi di formazione in relazione alla tipologia di attività svolta dall'impresa, da parte di almeno un addetto legato all'impresa a tempo indeterminato e a tempo pieno;



b) possesso di titolo di studio relativo a un'istruzione secondaria tecnico-professionale, oppure universitaria, in materie agro-forestali da parte di almeno un addetto legato all'impresa a tempo indeterminato e a tempo pieno.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1 all'interno di aree protette e siti Natura 2000, le imprese possono certificare - come ulteriore elemento di valutazione per le stazioni appaltanti - di avere personale con conoscenza, competenza e professionalità per attività, interventi e metodologie volte al rispetto della biodiversità e alla conservazione di habitat e specie delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE (ad esempio corsi LIFE GOPROFOR, corsi di formazione specifici, corsi realizzati presso enti parco, ecc).

Art. 12

(Imprese iscritte in elenchi analoghi)

1. Ogni riferimento normativo relativo alle imprese iscritte all'albo e riguardante l'esercizio dell'attività lavorativa è esteso:

- a) alle imprese iscritte negli elenchi di altre regioni e province autonome in possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 5;
- b) alle imprese iscritte in analogo registro pubblico dello Stato di appartenenza per le imprese aventi sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione europea ed in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali in campo forestale, acquisite tramite percorsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente o riconosciute dai soggetti territorialmente competenti.

Art. 13

(Esonero di iscrizione al registro degli operatori di cui al decreto sulle importazioni legno in Ue)

1. Entro il 1 marzo di ogni anno, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 10, comma 12 del decreto legislativo, la Regione comunica all'autorità competente per i regolamenti (UE) in materia di FLEGT ed EUTR gli aggiornamenti delle informazioni di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale, per le sole imprese iscritte, al fine di garantire l'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto sulle importazioni legno in Ue.

Art. 14

(Disposizioni finali e transitorie)

- 1. Le imprese che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritte agli elenchi di cui all'articolo 77, comma 5 della legge regionale e posseggono i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1 possono fare domanda di iscrizione all'albo.
- 2. Le imprese di cui al comma 1, non in possesso delle competenze professionali in campo forestale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) devono regolarizzare tale requisito entro 18 mesi dal giorno della pubblicazione del presente regolamento.
- 3. Nel periodo di promulgazione del presente regolamento e dei 18 mesi di proroga, valgono gli elenchi di cui all'articolo 77, comma 5 della legge regionale e l'albo.

Art. 15

(Abrogazioni)



1. Gli elenchi di cui all'articolo 77, comma 5 della legge regionale, detenuti dalle stazioni del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri perdono la loro efficacia entro 18 mesi dal giorno della pubblicazione del presente regolamento.